

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/140 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2018****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 16 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (detta anche ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC») con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta il 10 dicembre 2016, pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») in seguito a una denuncia presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell'Unione, ossia Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano una percentuale superiore al 40 % della produzione totale dell'Unione di determinati lavori di ghisa.
- (3) Come affermato al considerando 33 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta») e l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio, («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i denuncianti, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME»), l'associazione *ad hoc* di importatori indipendenti denominata Free Castings Imports («FCI»), due importatori indipendenti, i produttori esportatori indiani e sette produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le proprie opinioni in merito alle conclusioni provvisorie.
- (5) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono tenute audizioni con la CCCME, la FCI e i denuncianti. Due audizioni con la CCCME si sono svolte in presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (6) La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 della Commissione del 16 agosto 2017 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (GU L 211 del 17.8.2017, pag. 14).

- (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario fornite dagli importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti parti:
- Hydrotec Technologies AG, Wildeshausen, Germania
 - Mario Cirino Pomicino SpA, Napoli, Italia

- (8) La Commissione ha informato tutte le parti in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di lavori di ghisa originari della RPC e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, e chiudere l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di prodotti di ghisa originari dell'India («divulgazione delle conclusioni definitive»).
- (9) A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. La CCCME, la FCI, l'industria dell'Unione e tre produttori esportatori hanno presentato le proprie osservazioni mediante comunicazioni scritte a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive e in sede di audizione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione.

1.3. Divulgazione delle conclusioni provvisorie

- (10) La CCCME e la Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory hanno reputato la divulgazione delle conclusioni provvisorie della Commissione insufficiente e pertanto lesiva dei loro diritti di difesa e hanno chiesto alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti e informazioni.
- (11) Per quanto concerne il calcolo del dumping, queste parti hanno richiesto informazioni aggiuntive concernenti la metodologia specifica adottata per ciascun tipo di prodotto, il valore normale ottenuto sulla base di tali metodologie per tipo di prodotto, i margini di dumping risultanti dalle diverse metodologie, gli importi utilizzati per spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti e il volume di vendite dei diversi tipi di prodotti venduti sul mercato indiano con la percentuale di transazioni redditizie.
- (12) La CCCME ha chiesto alla Commissione di fornire anche un elenco dei tipi di prodotti con il volume totale delle esportazioni da parte di tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione per tipo di prodotto e il volume totale delle vendite sul mercato nazionale dei produttori indiani.
- (13) Inoltre, la CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe omissso di divulgare informazioni concernenti i tipi di prodotto specifici dei produttori del paese di riferimento e che i produttori esportatori cinesi e la stessa CCCME non sarebbero stati nella posizione di individuare eventuali differenze che giustificassero un adeguamento, poiché non conoscevano il genere di prodotti utilizzati per determinare il valore normale.
- (14) La metodologia utilizzata per calcolare il margine di dumping è descritta in dettaglio ai considerando da 61 a 98 del regolamento provvisorio. Nell'intento di proteggere le informazioni commercialmente sensibili dei produttori indiani che hanno collaborato e dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, i calcoli dettagliati del dumping sono stati divulgati solo ai produttori esportatori inseriti nel campione, ivi compresa la metodologia utilizzata per calcolare il valore normale per ciascun tipo di prodotto.
- (15) Tuttavia, giacché i dati utilizzati per ricavare i valori normali riguardavano soltanto due gruppi di società del paese di riferimento, non è stato possibile fornire cifre aggregate concernenti il valore normale senza divulgare dati commercialmente sensibili relativi a queste parti. Il valore normale è stato pertanto indicato sotto forma di intervalli di valori.
- (16) La Commissione non ha effettuato calcoli aggregati globali per tipo di prodotto venduto da tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Piuttosto, i calcoli sono stati effettuati per tipo di prodotto per produttore esportatore. Inoltre, i dati aggregati richiesti dalla CCCME per tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e i produttori indiani di riferimento concernenti i volumi delle vendite per tipo di prodotto costituiscono informazioni commercialmente sensibili ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto questa richiesta.
- (17) In ogni caso, un documento che specifica le caratteristiche tecniche dell'intera gamma dei tipi di prodotto venduti nel mercato di riferimento e nel mercato dell'Unione dai produttori indiani inseriti nel campione è stato incluso nel fascicolo non riservato prima della divulgazione delle conclusioni provvisorie.

- (18) Nell'intento di fornire motivazioni a sostegno della sua richiesta di ulteriori informazioni, la CCCME ha messo in dubbio la coerenza dei margini di sottoquotazione e di dumping pubblicati nel regolamento provvisorio, e ha poi ribadito le medesime preoccupazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. La CCCME ha affermato che, poiché l'India era stata scelta come paese di riferimento e i produttori esportatori cinesi e indiani presentavano margini di sottoquotazione simili, un logico corollario sarebbe stato l'attribuzione di margini di dumping ugualmente simili ai produttori esportatori dei due paesi. Secondo la CCCME, le informazioni a sua disposizione non sarebbe state sufficienti per comprendere e commentare le conclusioni della Commissione in proposito.
- (19) La Commissione ha osservato che, come spiegato al considerando 179 del regolamento provvisorio, le differenze nei margini di sottoquotazione dei produttori esportatori indiani e cinesi si spiegano con la diversità della gamma di prodotti delle esportazioni cinesi e indiane verso l'Unione. La Commissione ha ricordato che i margini di sottoquotazione derivano da un confronto dei prodotti esportati dai produttori esportatori cinesi con prodotti simili venduti dall'industria dell'Unione, mentre i margini di dumping dei produttori esportatori cinesi risultano dal confronto dei prodotti esportati dalla RPC verso l'Unione con prodotti simili venduti sul mercato nazionale indiano. Quindi, e come riconosciuto dalla stessa CCCME, è possibile che risulti una discrepanza tra questi due margini.
- (20) In occasione dell'audizione tenutasi con la CCCME l'8 settembre 2017 in presenza del consigliere auditore, inoltre, la Commissione ha spiegato il motivo per cui l'adeguamento per l'IVA non rimborsabile sul margine di dumping stabilito per i produttori esportatori cinesi abbia influito sul confronto tra i risultati indiani e quelli cinesi. Questo adeguamento è stato anche oggetto di osservazioni della CCCME trattate in appresso.
- (21) Per quanto riguarda i calcoli del pregiudizio, la CCCME ha affermato che la Commissione ha ignorato la sua richiesta di avere pieno accesso ai calcoli relativi agli effetti in termini di volume e di prezzo, al margine di pregiudizio e agli indicatori di pregiudizio, e a qualsiasi altra informazione riservata su cui si basavano tali calcoli. A questo proposito, la CCCME ha dichiarato che l'obbligo della Commissione di rispettare la riservatezza non è assoluto e dovrebbe conciliarsi con i diritti di difesa delle parti interessate. A titolo di esempio, la CCCME ha rilevato che la Commissione non l'ha informata sulle caratteristiche di prodotto utilizzate per confrontare i prezzi sul versante dell'industria dell'Unione.
- (22) La CCCME ha inoltre suggerito le modalità con cui la Commissione potrebbe trovare quello che a suo parere sarebbe il necessario equilibrio tra riservatezza e diritti di difesa. Le possibilità comprendono, ad esempio, proposte per fornire «informazioni aggregate». La CCCME ha suggerito che la Commissione potrebbe fornire i calcoli della sottoquotazione dei prezzi con i dati consolidati di tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e i dati consolidati di tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Secondo la CCCME, fornendo i dati così compilati a parti interessate che non operano esse stesse come attori economici sul mercato, la Commissione rispetterebbe debitamente la riservatezza dei dati soggiacenti.
- (23) La CCCME ha criticato il fatto che la Commissione abbia costantemente privilegiato la riservatezza rispetto ai diritti di difesa della CCCME, senza valutare le circostanze specifiche, la posizione della CCCME rispetto alle informazioni in questione e, più in generale, senza tenere in debito conto l'importanza dei diritti di difesa.
- (24) La Commissione non ha condiviso questa valutazione. Dopo aver analizzato ogni singola informazione richiesta dalla CCCME, il 25 agosto 2017 la Commissione ha provveduto a fornirle tutte le informazioni, con l'eccezione di quelle inesistenti, non rientranti nel fascicolo, o riservate. Nei casi in cui le informazioni non rientravano nel fascicolo o erano riservate, la Commissione ha adeguatamente motivato il proprio rifiuto di divulgarle. In particolare, la Commissione non ha effettuato calcoli aggregati della sottoquotazione, né calcoli della sottoquotazione per numero di controllo del prodotto («NCP» o «tipo di prodotto»). Ha invece effettuato i calcoli della sottoquotazione per tipo di prodotto e per produttore esportatore. Di conseguenza, nell'inchiesta non sono state utilizzate informazioni aggregate, che quindi non sono state inserite nel fascicolo.
- (25) Per quanto concerne le informazioni riservate, la Commissione ha ricordato di essere soggetta all'obbligo di tutelarle, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. Inoltre, secondo la Commissione il fascicolo pubblico del caso messo a disposizione delle parti, tra cui la CCCME, conteneva tutte le informazioni pertinenti per la tutela dei loro interessi e utilizzate nell'inchiesta. Eventuali informazioni ritenute riservate erano riportate in sintesi nel fascicolo pubblico. Tutte le parti interessate, compresa la CCCME, avevano accesso al fascicolo pubblico e potevano consultarlo. Per quanto concerne la CCCME, la Commissione ha osservato che pur rappresentando, tra gli altri, l'industria cinese delle fusioni, essa non era autorizzata da singoli produttori esportatori inseriti nel campione ad accedere alle loro informazioni riservate. Di conseguenza, le informazioni riservate trasmesse ai singoli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione non potevano essere fornite alla CCCME.

- (26) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che la CCCME e i produttori esportatori avessero avuto l'opportunità di esercitare pienamente i rispettivi diritti di difesa e ha respinto le loro argomentazioni.
- (27) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito di ritenere di non essere stata messa nella posizione di poter esercitare pienamente i propri diritti di difesa. La CCCME non ha richiesto nuove informazioni, né ha addotto nuove argomentazioni. In particolare, la CCCME non ha risposto alla lettera informativa in cui la Commissione ha trattato nei dettagli le domande da essa presentate al consigliere auditore il 15 settembre 2017. La Commissione ha respinto questa argomentazione perché, come illustrato ai considerando da 10 a 26 del presente regolamento, ha fornito alla CCCME pieno accesso alle informazioni non riservate e ha debitamente motivato il proprio rifiuto alla divulgazione di informazioni riservate o informazioni non rientranti nel fascicolo.

1.4. Campionamento

- (28) L'elenco dei produttori esportatori cinesi contenuto nell'allegato del presente regolamento è stato modificato per includere i nominativi di due produttori esportatori che erano stati omissi o riportati con errori di ortografia nel regolamento provvisorio.
- (29) Nel corso dell'inchiesta, un produttore esportatore cinese non inserito nel campione ha informato la Commissione di aver cambiato denominazione. La Commissione ha accettato i documenti di prova presentati. L'elenco dei produttori esportatori cinesi è stato modificato di conseguenza.

1.5. Esame individuale

- (30) La CCCME ha sollecitato la Commissione a concedere l'esame individuale ai diciotto produttori esportatori cinesi non inseriti nel campione che lo avevano chiesto ufficialmente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (31) Come spiegato al considerando 27 del regolamento provvisorio, l'esame di un numero così elevato di richieste sarebbe stato indebitamente gravoso e non avrebbe consentito di concludere l'inchiesta entro il termine stabilito dal regolamento di base. Di conseguenza la Commissione non ha accolto le richieste di esami individuali.

1.6. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (32) Durante la presente inchiesta, la CCCME e due produttori esportatori cinesi hanno ribadito che, poiché la sezione 15 del protocollo di adesione della RPC all'OMC era scaduta l'11 dicembre 2016, la scelta del paese di riferimento non era più giustificata e per accertare l'esistenza del dumping la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno dei produttori esportatori cinesi.
- (33) La Commissione ha applicato la legislazione attualmente in vigore. L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base prevede l'applicazione del metodo del paese di riferimento per stabilire il valore normale nel caso di produttori esportatori della RPC.

1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (34) La FCI ha ribadito che il periodo in esame è troppo breve per consentire una determinazione significativa, soprattutto sul volume delle importazioni dalla RPC, e un periodo inferiore a quattro anni contrasta con la prassi consolidata della Commissione, che solitamente sceglie un periodo di almeno quattro anni.
- (35) La Commissione ha rilevato che il periodo in esame è stato stabilito all'apertura, in linea con la normale prassi della Commissione. Come spiegato al considerando 35 del regolamento provvisorio, il periodo in esame copre il periodo dell'inchiesta più tre anni completi di calendario. La Commissione non aveva motivo di discostarsi dalla sua normale prassi e scegliere un periodo diverso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (36) In ogni caso, anche se la Commissione seguisse l'indicazione della FCI di includere l'anno 2012 nell'analisi del pregiudizio, il volume delle importazioni dalla RPC evidenzerebbe comunque un aumento del 10 % circa nell'arco dell'intero periodo.
- (37) In assenza di altre osservazioni concernenti il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, il considerando 33 del regolamento provvisorio è confermato.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (38) Il considerando 36 del regolamento provvisorio contiene la definizione provvisoria del prodotto in esame.
- (39) I considerando da 39 a 60 del regolamento provvisorio contengono le contestazioni dei produttori esportatori indiani, di un produttore esportatore cinese, della FCI e di due importatori indipendenti riguardanti la definizione del prodotto, e la relativa valutazione della Commissione.
- (40) A seguito dell'imposizione di misure provvisorie, i due importatori indipendenti e la FCI hanno presentato richieste di chiarimento e ulteriori contestazioni sostenendo che determinati tipi di prodotto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Le richieste di esclusione riguardano i tipi di prodotto che seguono:
- coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433,
 - scale metalliche e chiavi di sollevamento,
 - componenti Gatic di dimensioni superiori a 1 000 mm,
 - botole,
 - chiusini per saracinesche oggetto della norma EN 1563, e
 - griglie oggetto della norma EN 124.
- (41) Per quanto riguarda la richiesta di un importatore di confermare l'esclusione dalla definizione del prodotto di coperchi ottenuti da fusione e griglie per canali oggetto della norma EN 1433, la Commissione ha confermato che le griglie per canali sono oggetto della norma EN 1433 e pertanto sono escluse dal prodotto in esame, coerentemente con i considerando 44 e 60 del regolamento provvisorio. Per quello che concerne i coperchi ottenuti da fusione, la Commissione ha osservato che presentano le stesse caratteristiche fisiche e le stesse applicazioni e sono oggetto della medesima norma delle griglie per canali. La Commissione ha pertanto escluso dal prodotto in esame i coperchi ottenuti da fusione.
- (42) Per quanto riguarda la richiesta della FCI di confermare l'esclusione dal prodotto di scale metalliche e chiavi di sollevamento, la Commissione ha stabilito che non si considerano rientranti nella definizione del prodotto della presente inchiesta, in quanto hanno una funzione diversa da quelle descritte nella definizione del prodotto in esame. Si tratta di accessori per il prodotto in esame, che tuttavia non presentano le stesse caratteristiche tecniche di tale prodotto o di parti dello stesso. In effetti, le scale metalliche e le chiavi di sollevamento non servono per coprire sistemi superficiali o sotterranei, né per dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei o consentire la visuale su di essi.
- (43) L'importatore citato al considerando 41 ha fornito informazioni aggiuntive concernenti la sua richiesta di esclusione dalla definizione del prodotto, di cui ai considerando da 45 a 53 del regolamento provvisorio, di componenti Gatic di dimensioni superiori a 1 000 mm. Tali componenti non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della norma EN 124 e costerebbero più del doppio dei chiusini tradizionali.
- (44) Poiché componenti di dimensioni inferiori a 1 000 mm possono essere parte di un prodotto di dimensioni superiori a 1 000 mm, non è possibile distinguerli dal prodotto in esame per nessuna delle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Questo aspetto è affrontato dalla Commissione nei considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio. La differenza nel prezzo del prodotto non è pertanto rilevante.
- (45) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, Gatic ha mantenuto la propria posizione secondo cui i componenti dei chiusini di accesso con una singola apertura libera/area libera superiore a 1 000 mm dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto, dal momento che i componenti di tali dimensioni non rientrano nella norma EN124. Inoltre, le autorità doganali degli Stati membri possono distinguere facilmente i componenti con un'apertura libera superiore a 1 000 mm (non soggetti alle misure) dai componenti con un'apertura libera inferiore a 1 000 mm (soggetti alle misure). Non sussiste pertanto alcun motivo valido per non escludere i componenti con un'apertura libera superiore a 1 000 mm dall'ambito di applicazione delle misure.
- (46) I considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio stabiliscono che tutte le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame si applicano anche ai componenti Gatic, a prescindere dalla dimensione dell'apertura libera del prodotto. Tali caratteristiche non sono mutate dal fatto che i componenti Gatic con una singola apertura libera superiore a 1 000 mm non rientrano nella norma EN 124. In effetti, il prodotto in esame non è definito dalla norma e include una gamma più ampia di tipi di prodotto rispetto a quelli rientranti nella norma EN 124. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

- (47) Un altro importatore ha chiesto di escludere esplicitamente dalla definizione del prodotto in esame i prodotti oggetto della norma EN 1253.
- (48) Per i motivi esposti ai considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato che tali prodotti non rientrano nella definizione del prodotto della presente inchiesta e ha adeguato di conseguenza la definizione del prodotto nel dispositivo.
- (49) La FCI ha affermato che nell'Unione non esisterebbe una produzione di botole conformi alle norme tedesche e che nell'Unione non sarebbero più disponibili botole in ghisa duttile se si dovessero istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di botole dalla RPC.
- (50) La Commissione ha rilevato che i produttori dell'Unione inseriti nel campione producono botole, anche conformi alle norme tedesche.
- (51) Inoltre, la Commissione ha ricordato che le misure antidumping definitive non sono istituite per chiudere il mercato del prodotto in esame alle importazioni dalla RPC. Se nell'Unione non vengono prodotti determinati tipi di botole conformi alle norme tedesche, gli utilizzatori hanno comunque la possibilità di acquistare questo prodotto da paesi terzi, compresa la RPC.
- (52) La FCI ha chiesto di escludere i chiusini per saracinesche, perché non rientrerebbero nella norma EN 124 ma nella norma EN 1563. I chiusini per saracinesche sono una categoria di botole. Le botole erano già state oggetto di una richiesta di esclusione respinta al considerando 59 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, la Commissione ha respinto anche la richiesta di escludere i chiusini per saracinesche dal prodotto in esame.
- (53) La FCI ha presentato la richiesta di escludere anche le griglie oggetto della norma EN 124, in quanto svolgono esattamente le stesse funzioni delle griglie per canali oggetto della norma EN 1433. Rientrano in norme diverse perché le griglie per canali oggetto della norma EN 1433 sono testate insieme al canale sottostante, mentre le griglie oggetto della norma EN 124 sono testate da sole, allo stesso modo di coperchi per pozzetti e chiusini.
- (54) La Commissione ha rilevato che griglie, coperti per pozzetti e chiusini presentano le stesse caratteristiche tecniche, poiché sono tutti oggetto della norma EN 124. Non possono essere distinti facilmente e direttamente da altri tipi del prodotto in esame e pertanto la richiesta di escludere le griglie oggetto della norma EN 124 dal prodotto in esame è stata respinta.
- (55) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha ribadito che il componente griglia per canali oggetto della norma EN 1433 e le griglie oggetto della norma EN 124 condividerebbero le stesse caratteristiche fisiche e materiali e lo stesso processo di produzione. Di conseguenza, si tratta di fatto di prodotti identici. Inoltre, la FCI ha affermato che l'argomentazione della Commissione secondo cui le griglie indipendenti per canali non possano essere distinte facilmente e direttamente rispetto agli altri tipi di prodotto in esame sarebbe palesemente contraddetta dai fatti.
- (56) La Commissione ha rilevato che l'ambito di applicazione della norma EN 124 è limitato ai dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Le griglie oggetto della norma EN 124 sono quindi considerate parte di tali prodotti. Di conseguenza, il componente griglia per canali oggetto della norma EN 1433 e le griglie oggetto della norma EN 124 non possono essere considerati prodotti identici.
- (57) Affermando che tali griglie oggetto della norma EN 124 non possono essere facilmente distinte a livello visivo dagli altri tipi di prodotto in esame, la Commissione intendeva specificare che tali griglie non possono essere facilmente distinte a livello visivo dalle griglie da utilizzare come coperchio di un dispositivo di coronamento o di chiusura dei pozzetti stradali che permette il passaggio dell'acqua al suo interno nel pozzetto o chiusino, e che rientra nella definizione del prodotto in esame come sua parte. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3. DUMPING

3.1. RPC

3.1.1. Paese di riferimento

- (58) I denunciatori hanno ribadito la loro opposizione alla scelta dell'India come paese di riferimento a causa delle distorsioni derivanti da sovvenzioni all'esportazione, dall'imposizione di una tassa all'esportazione e dalla doppia tariffazione per il trasporto che incide sul prezzo del minerale di ferro.
- (59) La Commissione ha esaminato queste contestazioni nei considerando 80 e 81 del regolamento provvisorio. Poiché non sono stati adottati nuovi argomenti, la contestazione è stata respinta.

3.1.2. Valore normale

- (60) Come indicato al considerando 88 del regolamento provvisorio, per calcolare il valore normale per i margini di dumping provvisori, per ciascun tipo di prodotto esportato dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione è stato dapprima determinato un valore normale per ciascun produttore indiano di riferimento e in seguito questi valori normali per tipo di prodotto sono stati ponderati con riferimento alla quantità prodotta da ciascun produttore indiano.
- (61) A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alla Commissione sono pervenute le osservazioni di varie parti interessate, che sostenevano che l'utilizzo di valori costruiti può aver gonfiato il valore normale stabilito nel paese di riferimento.
- (62) In particolare, la CCCME ha affermato che nel calcolare il valore normale in un paese di riferimento la Commissione poteva decidere a sua discrezione in merito al livello dei «quantitativi sufficienti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (63) La CCCME ha dichiarato inoltre che, qualora un produttore esportatore cinese superasse il test di rappresentatività, allora si dovrebbe utilizzare lo stesso valore normale basato sul prezzo per tutti gli altri produttori esportatori cinesi per lo stesso tipo di prodotto.
- (64) La Commissione ha accolto i due argomenti tecnici concernenti il test dei quantitativi sufficienti e l'utilizzo del valore normale basato sul prezzo e ha modificato di conseguenza il calcolo del valore normale.
- (65) Dato che più di un produttore inserito nel campione nel paese di riferimento ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha riconsiderato la determinazione del valore normale al fine di ridurre il più possibile l'utilizzo di valori normali costruiti.
- (66) A tale proposito, nel caso di un valore normale basato sul prezzo delle vendite sul mercato interno in India, effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, è stato utilizzato tale prezzo anziché il valore normale medio da esso derivato e un valore normale costruito di altri produttori. Quanto precede è coerente con l'articolo 2, paragrafo 7, a norma del quale il valore normale si dovrebbe calcolare con riferimento ai prezzi sul mercato interno del prodotto simile nel paese di riferimento.
- (67) Nel caso in cui un tipo di prodotto non venduto sul mercato interno da produttori indiani inseriti nel campione fosse comunque fabbricato da almeno un produttore indiano inserito nel campione, il valore normale era costruito sulla base del costo di produzione maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e il profitto realizzato con le vendite sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali di tale produttore indiano. Espresso in percentuale sul fatturato, l'importo ottenuto dalla somma di spese SGAV e profitti in questi casi era compreso tra l'1 % e il 10 % per quanto riguarda i prodotti di ghisa grigia e tra il 10 % e il 20 % per i prodotti di ghisa duttile.
- (68) In mancanza di un tipo di prodotto corrispondente, la Commissione ha utilizzato un valore normale basato sulle vendite sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali di tutti i tipi di prodotto che utilizzavano le stesse materie prime. Per quattro dei cinque produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, tale situazione ha riguardato meno dell'1,2 % del volume totale delle esportazioni, mentre per un esportatore cinese inserito nel campione ha inciso su oltre il 50 % del volume delle esportazioni. Quest'ultimo ha venduto prodotti di nicchia relativamente costosi, che non è stato possibile associare a nessuna delle tipologie di prodotti realizzati e venduti dai produttori inseriti nel campione del paese di riferimento, per cui non si è stati in grado di quantificare un eventuale adeguamento verso l'alto del valore normale. L'impiego di un valore normale medio di tutte le tipologie di prodotti realizzati con la medesima materia prima non ha determinato un aumento del margine di dumping di tale produttore esportatore.
- (69) La CCCME e la Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory si sono anche dichiarate in disaccordo con la metodologia utilizzata dalla Commissione per la costruzione del valore normale per i tipi di prodotto venduti in quantitativi insufficienti. Dopo le modifiche di cui ai considerando da 64 a 68 la contestazione non era più pertinente, in quanto non si sono verificati casi di costruzione del valore medio.
- (70) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare le spese SGAV e il profitto realizzato con le vendite sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali di tutti i produttori indiani per la costruzione del valore normale.
- (71) Nelle circostanze descritte al considerando 67 e conformemente alla formulazione chiara dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione è stata obbligata a utilizzare gli importi per le spese SGAV e il profitto realizzato con le vendite sul mercato interno del prodotto simile nell'ambito di normali operazioni commerciali del produttore indiano che ha realizzato il tipo di prodotto in questione.

- (72) L'argomentazione della CCCME secondo cui la Commissione dovrebbe scegliere varie spese SGAV e il profitto di altre società che non hanno realizzato il tipo di prodotto in esame e calcolarne in qualche modo una media è stata pertanto respinta.
- (73) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha chiesto alla Commissione di confermare che le imposte indirette non sono state incluse nei costi di produzione dei produttori indiani, che non hanno influito sul test di redditività e che non sono state incluse nei prezzi sul mercato interno utilizzati per determinare il valore normale.
- (74) La Commissione ha confermato che né i prezzi, né i costi che sono stati utilizzati per determinare il valore normale hanno tenuto conto delle imposte indirette e che le imposte indirette non hanno avuto alcun influsso sul test di redditività.

3.1.3. Prezzo all'esportazione

- (75) In assenza di osservazioni concernenti il prezzo all'esportazione, il considerando 89 del regolamento provvisorio è confermato.

3.1.4. Confronto

- (76) Un produttore esportatore ha chiesto che il valore normale fosse adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tenere conto del fatto che i produttori esportatori cinesi non progettavano il prodotto in esame. Il progetto era fornito dall'importatore indipendente.
- (77) Poiché i produttori indiani inseriti nel campione progettavano il prodotto simile venduto sul mercato interno, la Commissione ha accolto la richiesta. La relativa quantificazione dell'adeguamento è stata effettuata sulla base di dati pertinenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (78) La CCCME ha affermato che l'adeguamento per le imposte indirette sarebbe illegale e non menzionato nel considerando 91 del regolamento provvisorio nell'ambito degli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10. La CCCME ha sostenuto che l'adeguamento per il rimborso parziale dell'IVA si basa sulla valutazione della Commissione dello status della RPC di paese non retto da un'economia di mercato.
- (79) La Commissione ha respinto queste argomentazioni. La Commissione ha effettuato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), per la differenza tra le imposte indirette sulle vendite all'esportazione dalla RPC all'Unione (dove sulle esportazioni si applica un'imposta del 17 % in seguito rimborsata per il 5 %) e le imposte indirette sulle vendite sul mercato interno in India (con l'esclusione delle imposte dal prezzo interno). Questo adeguamento non è in alcun modo collegato all'applicazione del metodo del paese di riferimento alla RPC. Nel considerando 91 del regolamento provvisorio non è citato questo adeguamento, che è stato omesso per errore. Tuttavia, l'adeguamento è stato riportato nella specifica divulgazione delle conclusioni provvisorie ai produttori esportatori inseriti nel campione. Nessuno di loro ha presentato osservazioni sull'adeguamento.
- (80) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito l'obiezione al fatto che la Commissione abbia utilizzato l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base al fine di garantire la comparabilità tra il prezzo all'esportazione dalla RPC e il valore normale dall'India. La CCCME ha affermato che, poiché il sistema dell'IVA sulle esportazioni è uno dei motivi per i quali la RPC non è un paese con un'economia di mercato, non sarebbe possibile utilizzarlo per effettuare un adeguamento per il confronto dei prezzi. Questa argomentazione è stata respinta. L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base richiede che la Commissione trovi una fonte alternativa per il valore normale quando un paese non possiede un'economia di mercato e quando una società non chiede che le sia concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»). Una volta determinato il valore normale, la Commissione è obbligata a garantire un confronto equo e ragionevole, in linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (81) Come specificato al precedente considerando 79, le esportazioni di fusioni dalla RPC sono soggette a un'IVA sulle esportazioni parzialmente rimborsabile, mentre le vendite sul mercato interno in India prevedono il rimborso di tutte le imposte. Pertanto, per assicurare un confronto equo e in linea con la giurisprudenza costante⁽¹⁾, la Commissione è stata obbligata ad adeguare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, esattamente come la Commissione aveva già fatto per altre differenze che incidevano sul confronto a norma delle altre disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(1) Sentenza del 19 settembre 2013, causa C-15/12 P *Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio*, EU:C:2013:572, punti 34-35.

- (82) Se a una società della RPC fosse stato concesso il TEM, sarebbe stato applicato lo stesso adeguamento al valore normale, dal momento che sarebbe stata rilevata la stessa differenza in termini di imposte.
- (83) La CCCME e due produttori esportatori cinesi hanno affermato che la Commissione dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla motivazione circa l'utilizzo del numero di controllo del prodotto (NCP) abbreviato per individuare i diversi tipi di prodotto ai fini dei calcoli e i relativi effetti sull'equo confronto.
- (84) A tale proposito, la Commissione ha precisato di avere agito conformemente all'obbligo di garantire un equo confronto, e che l'NCP abbreviato le ha consentito di confrontare il volume complessivo delle esportazioni con i tipi di prodotto simile più somiglianti, tenendo conto delle loro caratteristiche fisiche di base. La Commissione non ha stabilito differenze nel valore di mercato delle caratteristiche del prodotto omesse nell'NCP abbreviato. Inoltre, nessun produttore esportatore cinese ha presentato una richiesta quantificata di un adeguamento per differenze nelle caratteristiche fisiche.
- (85) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME e due produttori esportatori cinesi hanno ribadito che la Commissione non avrebbe garantito la comparabilità dei prezzi. La CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe effettuare degli adeguamenti per tenere conto delle differenze dei prodotti evidenziate o meno dalle caratteristiche dell'NPC originale. La CCCME ha affermato di non aver avuto accesso alle caratteristiche tecniche del prodotto venduto dai produttori indiani e che la divulgazione dell'NPC completo del prodotto realizzato dai produttori indiani non sarebbe sufficiente.
- (86) La Commissione ha respinto queste argomentazioni. La Commissione ha ricordato di aver messo a disposizione di tutte le parti interessate, nel giugno 2017, la classificazione dei prodotti realizzati nel paese di riferimento secondo le quindici caratteristiche tecniche dell'NPC originale. Al di fuori dei cataloghi dei prodotti, di cui i produttori indiani non disponevano, la Commissione non possedeva alcuna fonte alternativa di informazioni tecniche che non fossero di natura riservata o che potessero essere sintetizzate in maniera significativa ai fini di un riesame da parte delle altre parti interessate.
- (87) Inoltre, mentre le quindici caratteristiche del prodotto realizzato dai produttori indiani nell'NPC originale erano perfettamente note alla CCCME, essa non ha avanzato alcuna richiesta specifica circa quale tipo di adeguamento dovrebbe essere effettuato, non soltanto oltre all'NPC, ma anche all'interno dell'NPC. Inoltre, la Commissione non ha ravvisato l'esigenza di un tale adeguamento durante le sue visite di verifica. Si noti che la CCCME stessa ha sottolineato nella sua comunicazione del 22 dicembre 2016 riguardante la scelta del paese di riferimento che «l'utilizzo dell'India risolverebbe altresì le problematiche dell'associazione dei tipi di prodotti, anche in questo caso perché i dati sarebbero più rappresentativi [...]. Utilizzando l'India come paese di riferimento, i dati sorgente saranno molto più abbondanti e pertanto è molto più probabile che la Commissione abbia dati sufficienti per associare i tipi di prodotti.» L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (88) La CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe applicare adeguamenti ai costi di produzione dei produttori indiani per presunte irregolarità derivanti dal basso volume di produzione di prodotti di ghisa duttile. La CCCME non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione.
- (89) Poiché si è riscontrato che le vendite di prodotti di ghisa duttile in India sono rappresentative, la Commissione ha ritenuto che tale adeguamento non fosse giustificato. In ogni caso, non essendo accompagnata da elementi di prova, la richiesta è stata respinta.
- (90) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito tale argomentazione e ha affermato di aver spiegato alla Commissione che le presunte irregolarità avrebbero comportato costi di produzione irragionevolmente elevati. La CCCME ha aggiunto che, per via della mancata divulgazione delle informazioni sui costi relativi ai produttori indiani, essa non era in grado di avanzare un'argomentazione motivata per un adeguamento.
- (91) La Commissione non ha ricevuto spiegazioni dettagliate concernenti tale argomentazione. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la CCCME ha affermato che «potrebbe sussistere un'irregolarità nella produzione o nel consumo eccessivo di vari fattori di costo, che determina un costo di produzione unitario erroneamente elevato». La CCCME è rimasta vaga o non si è espressa circa quale costo di produzione fosse interessato, nei confronti di quale riferimento dovrebbe essere accertata la presunta irregolarità e come dovrebbe essere calcolato l'adeguamento.
- (92) La Commissione non ha condiviso il fatto che tale argomentazione non potesse essere avanzata per via della mancata divulgazione del costo di produzione dei produttori indiani.
- (93) In primo luogo, i dati sui costi dei produttori indiani erano di natura riservata e non potevano essere sintetizzati ai fini del controllo da parte dell'altra parte interessata in una maniera che al contempo fosse significativa per la finalità perseguita dalla CCCME e proteggesse i dati commerciali sensibili dei produttori indiani.

- (94) In secondo luogo, i processi di produzione in India e nella RPC sono molto simili, come confermato nel considerando 79 del regolamento provvisorio e nella comunicazione della CCCME del 22 dicembre 2016 riguardante la scelta dell'India come paese di riferimento. La CCCME ha affermato che «la maggioranza dei produttori cinesi è composta da piccole fonderie e il processo di produzione non è automatico, ma più manuale». Ha inoltre rilevato che «è comunemente noto che l'India e la Cina sono simili in termini di livelli di sviluppo e di dimensioni» e «in relazione agli altri elementi che incidono sui costi e sui prezzi» e che la RPC e l'India sono «più simili tra di loro rispetto a quanto la Cina lo sia con qualsiasi altro paese». Di conseguenza, la CCCME, che afferma di rappresentare un elevato numero di produttori cinesi di tutte le dimensioni, avrebbe potuto avanzare la sua argomentazione senza la necessità di accedere ai dati riservati dei produttori indiani. Sulla base delle conoscenze del proprio settore, essa avrebbe dovuto essere in grado di specificare i modelli e i rapporti di produzione che determinano il costo di produzione unitario irragionevole asserito e di corroborare l'adeguamento richiesto.
- (95) La Commissione non ha riscontrato alcun elemento che giustifichi un adeguamento al costo di produzione dei produttori indiani in relazione alla determinazione del valore normale nel paese di riferimento. Considerando che il volume delle vendite dei produttori indiani è stato ritenuto rappresentativo e in mancanza di un'argomentazione specifica e motivata da parte della CCCME, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il costo di produzione dei produttori indiani dovrebbe essere adeguato.
- (96) Un produttore esportatore cinese ha affermato che la Commissione avrebbe adeguato indebitamente i suoi prezzi all'esportazione per i costi del credito, non avendo esso sostenuto costi di quel tipo.
- (97) La Commissione ha respinto questa argomentazione. Nell'intento di garantire un equo confronto dei prezzi, si sono applicati adeguamenti per i costi del credito al prezzo all'esportazione di tutti i produttori esportatori cinesi che concedevano termini di pagamento ai propri clienti, poiché qualsiasi credito concesso è un fattore considerato nella determinazione dei prezzi applicati. Poiché si è riscontrato che il produttore esportatore in questione concedeva crediti ai propri clienti, era lecito applicare un adeguamento per i costi del credito, anche se la società non aveva assunto prestiti a copertura dell'intervallo tra spedizione e pagamento da parte del cliente.
- (98) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato che la Commissione dovrebbe effettuare un adeguamento al valore normale quando è basato sui prezzi per tenere conto delle imposte indirette che gravano sui materiali fisicamente integrati nel prodotto simile.
- (99) Tuttavia, dato che in questo caso sui materiali integrati nel prodotto simile non erano applicati oneri all'importazione o imposte non rimborsabili, il suggerimento della CCCME secondo cui ciò avrebbe dovuto comportare un adeguamento di prezzo è risultato irrilevante.

3.1.5. Margini di dumping

- (100) Come precisato nei considerando che precedono, la Commissione ha tenuto conto di determinate osservazioni delle parti interessate e ha ricalcolato il margine di dumping dei produttori esportatori cinesi.
- (101) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping definitivi

Società	Margine di dumping definitivo
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5 %
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,5 %
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	38,1 %
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	21,3 %
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	25,0 %
Altre società che hanno collaborato	25,4 %
Tutte le altre società	38,1 %

3.2. India

- (102) A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione non ha ricevuto altre osservazioni concernenti l'India.
- (103) La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni provvisorie di non avere accertato pratiche di dumping per i gruppi di produttori esportatori dell'India inseriti nel campione.
- (104) La Commissione ha quindi confermato di non aver determinato un dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, né un dumping per tutti gli altri produttori esportatori dell'India, poiché le esportazioni dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato rappresentano un volume molto elevato (circa l'85 %) del totale delle esportazioni indiane nell'Unione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (105) In mancanza di osservazioni riguardo all'industria dell'Unione e alla produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 108 a 111 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (106) In mancanza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dalla RPC

- (107) La CCCME ha ribadito le preoccupazioni espresse nella sua comunicazione del 23 gennaio 2017 circa l'attendibilità dei dati sulle importazioni del prodotto in esame. Ha contestato il metodo utilizzato dai denunciati per ottenere dati sulle importazioni esclusivamente attinenti al prodotto in esame utilizzando dati Eurostat adeguati, accettato dalla Commissione, sostenendo che la Commissione dovrebbe basare l'esame del pregiudizio in modo obiettivo su prove certe e non su ipotesi non comprovate dei denunciati. La CCCME ha inoltre affermato che l'onere di ottenere dati attendibili sulle importazioni spetta alla Commissione.
- (108) A sostegno della sua argomentazione secondo cui i dati sulle importazioni utilizzati dalla Commissione non sarebbero attendibili e non potrebbero essere considerati prove certe, il 6 novembre 2017 la CCCME ha presentato per la prima volta i dati sul volume delle esportazioni dalla RPC per il prodotto in esame che a suo dire erano basati sulle statistiche delle esportazioni doganali della RPC per il prodotto in esame che essa aveva raccolto transazione per transazione e in via riservata. La CCCME ha inoltre affermato di essere in grado di identificare dalla descrizione del prodotto quali prodotti non erano il prodotto in esame e, di conseguenza, di essere in grado di calcolare il volume effettivo del prodotto in esame esportato dalla RPC.
- (109) La Commissione ha rilevato che la CCCME stessa aveva calcolato il volume esportato del prodotto in esame, anche transazione per transazione, utilizzando i dati doganali della RPC, escludendo in tal modo determinate descrizioni dei prodotti. La Commissione ha considerato i dati sulle esportazioni forniti dalla CCCME e ha riscontrato che tali dati non potevano alterare le proprie conclusioni sulle tendenze della quota di mercato, sul volume delle importazioni e sul consumo dell'Unione durante il periodo in esame. La Commissione ha inoltre rilevato che la CCCME non ha fornito alcuna prova sulla completezza e l'accuratezza dei dati da essa raccolti. La Commissione ha altresì rilevato che la CCCME non ha specificato a quale banca dati ufficiale delle autorità doganali della RPC, che le avrebbe consentito una raccolta dei dati transazione per transazione e l'identificazione della descrizione del prodotto, aveva fatto ricorso. Infine, la Commissione ha rilevato che le statistiche delle esportazioni dalla RPC non sono necessariamente identiche alle statistiche delle importazioni raccolte da Eurostat per via dell'intervallo che intercorre tra l'esportazione dalla RPC e l'effettiva importazione nell'Unione. La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni forniti dalla CCCME e ha riscontrato che tali dati non potevano alterare le proprie conclusioni sulle tendenze della quota di mercato, sul volume delle importazioni e sul consumo dell'Unione durante il periodo in esame. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui i dati sulle importazioni da essa utilizzati erano inattendibili.
- (110) La Commissione ha osservato che il metodo adottato dai denunciati per ottenere i dati sulle importazioni relativi al prodotto in esame durante il periodo in esame si basava su dati Eurostat. Secondo questo metodo, per il 2013 si è considerata la totalità dei codici NC 7325 10 50 e 7325 10 92, il 30 % del codice NC 7325 10 99, e il codice NC 7325 99 10 meno un volume fisso. A seguito di una modifica dei codici NC, dal 2014 fino al periodo dall'inchiesta i denunciati hanno utilizzato il 60 % del codice NC 7325 10 00 per quanto riguarda le importazioni dalla RPC e il codice NC 7325 99 10 meno un volume fisso.

- (111) Non avendo individuato fonti di informazione alternative che avrebbero rispecchiato con maggiore accuratezza i dati sulle importazioni del prodotto in esame, la Commissione ha ritenuto che il metodo basato sui dati Eurostat fosse il più appropriato. Di conseguenza, ha respinto la contestazione della CCCME.
- (112) La FCI e la CCCME hanno affermato che la metodologia adottata per valutare le importazioni dalla RPC comprendeva erroneamente tutti i prodotti importati con il codice NC 7325 99 10 meno un volume fisso, come proposto dai denunciatori, poiché questo codice non era normalmente utilizzato per il prodotto in esame prima dell'istituzione di misure antidumping nel 2005 e i denunciatori non hanno fornito prove del fatto che questo codice NC fosse utilizzato per le importazioni del prodotto in esame dopo il 2009. Di conseguenza, la FCI ha chiesto di non considerare questo codice NC, o di tenerne conto solo in parte, per il calcolo del volume delle importazioni del prodotto in esame.
- (113) La Commissione ha rilevato che un'analisi delle importazioni classificate con questo codice NC dall'istituzione delle misure provvisorie fino agli inizi di ottobre del 2017 ha evidenziato un volume significativo di importazioni dalla RPC (6 796 tonnellate) con il codice TARIC 7325 99 10 51, che si riferisce esclusivamente al prodotto in esame. Quindi è evidente che il prodotto in esame è importato anche con il codice NC 7325 99 10. Tuttavia, la Commissione non disponeva di prove del fatto che le importazioni di altri prodotti con questo codice NC avessero seguito la stessa tendenza del prodotto in esame dal 2005. Di conseguenza, l'utilizzo di una percentuale nel periodo in esame sarebbe stato inattendibile.
- (114) La Commissione ha pertanto deciso di non adeguare il volume delle importazioni dalla RPC. La Commissione ha osservato inoltre che, anche escludendo questo codice NC dalla sua analisi, il volume delle importazioni avrebbe comunque evidenziato nel periodo in esame un aumento comparabile della quota di mercato.
- (115) La CCCME ha affermato che né i denunciatori né la Commissione hanno spiegato la percentuale stimata del volume delle importazioni del prodotto in esame con il codice NC 7325 10 99 e il motivo per cui la percentuale del volume delle importazioni con il codice 7325 10 99 si sia mantenuta stabile nel corso del periodo in esame.
- (116) Come indicato al considerando 122 del regolamento provvisorio, la Commissione ha basato la determinazione del volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sul metodo proposto dai denunciatori, ritenendolo attendibile e obiettivo. Nessuna parte ha proposto altri metodi più attendibili. Per l'esclusione delle griglie per canali, la Commissione ha fatto riferimento alle vendite medie di griglie per canali dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione nel periodo dell'inchiesta, pari al 10 % delle importazioni complessive. Questa percentuale è stata utilizzata per il periodo in esame. Poiché la CCCME non ha fornito dati alternativi per il volume delle importazioni di griglie per canali dalla RPC, l'argomentazione è stata respinta.
- (117) La FCI ha affermato che nella fattispecie non è possibile determinare un aumento significativo delle importazioni, poiché considerando tutti gli anni dalla scadenza delle misure antidumping nel 2010, le importazioni sono aumentate solo tra il 2013 e il 2014 e, pur attestandosi al di sopra dei livelli del 2013, nel periodo dell'inchiesta sono state molto inferiori ai livelli del 2010 e 2011.
- (118) Secondo la Commissione, il periodo in esame è ragionevole e coerente con la normale prassi della Commissione di esaminare le tendenze utili per valutare il pregiudizio. Di conseguenza non ha preso in considerazione gli anni precedenti, come suggerito dalla FCI.
- (119) Per quanto riguarda la sottoquotazione, la FCI ha affermato che i calcoli provvisori sono fuorvianti, in quanto confrontano i prezzi dei prodotti venduti dalle fonderie cinesi agli importatori dell'Unione con quelli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione a clienti finali e non tengono conto delle spese sostenute esclusivamente dagli importatori indipendenti. Tali spese comprendono i costi di R&S, i costi per la realizzazione di modelli e prototipi, i costi della certificazione e dell'omologazione, i controlli di qualità e le verifiche di conformità, i costi di magazzino e il costo delle vendite.
- (120) La Commissione ha verificato questi dati e ha deciso di modificare i margini di sottoquotazione per tenere conto di tali costi. I prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione sono stati adeguati verso il basso nella misura della media ponderata dei costi di R&S dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, tenendo conto di tutti i costi pertinenti citati al considerando precedente. L'adeguamento è risultato del 2,2 % del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (121) Inoltre, è stato introdotto un adeguamento di circa 33 EUR per tonnellata sul prezzo di importazione per i costi di importazione, sulla base dei dati forniti dai due importatori indipendenti verificati dopo l'istituzione delle misure provvisorie.

- (122) La CCCME ha chiesto maggiori informazioni sui margini di sottoquotazione di ciascun produttore esportatore inserito nel campione. Ai fini della determinazione del pregiudizio, come uno degli indicatori di pregiudizio è analizzato l'effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping. In base all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, la sottoquotazione deve essere significativa. In questo caso la sottoquotazione, compresa tra il 31,6 % e il 39,2 %, è stata considerata significativa. Per giungere a questa conclusione non occorre necessariamente riscontrare una sottoquotazione per ogni transazione. Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione sono infatti analizzati nel loro insieme e comprendono anche la sottoquotazione determinata da tali importazioni. Comunque, a fini informativi, i margini di sottoquotazione dei produttori esportatori inseriti nel campione sono riportati di seguito:

Tabella 2

Margini di sottoquotazione

Società	Margine di sottoquotazione
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	35,9 %
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,6 %
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	39,2 %
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	38,4 %
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	37,0 %

- (123) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciati hanno avanzato obiezioni circa la metodologia utilizzata dalla Commissione, che ha adeguato verso il basso i loro prezzi franco fabbrica anziché adeguare verso l'alto i prezzi all'importazione, mentre la maggior parte dei costi di R&S non sarebbe affatto sostenuta dagli importatori, bensì dai produttori nella RPC. Inoltre, i denunciati hanno sostenuto che i costi post-importazione sarebbero troppo elevati e potrebbero includere costi legati alle importazioni di griglie per canali e un dazio all'importazione non corretto del 2,7 % anziché dell'1,7 % per tutti i prodotti di ghisa duttile.
- (124) L'adeguamento dei costi di R&S al margine di sottoquotazione e al livello di eliminazione del pregiudizio si è basato, da un lato, su dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e, dall'altro lato, sulle prove raccolte in occasione delle visite di verifica presso gli importatori indipendenti del fatto che essi sostengono tali costi per la produzione del prodotto in esame nella RPC. Dal momento che i denunciati non hanno fornito prove a sostegno della propria argomentazione che quei costi non siano sostenuti dagli importatori indipendenti, la Commissione ha respinto la loro argomentazione.
- (125) Il calcolo dei costi post-importazione si è basato sui dati verificati dei due importatori indipendenti inclusi nel campione. Questi dati riguardavano esclusivamente il prodotto in esame, pertanto non includevano i prodotti esportati (ad esempio griglie per canali). La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (126) Per quanto riguarda l'adeguamento per i dazi all'importazione, la Commissione ha utilizzato l'aliquota doganale applicabile alle importazioni di prodotti di ghisa duttile. Non ha preso in considerazione le possibili dichiarazioni erronee volte a evitare di pagare il livello corretto di dazi all'importazione. Di conseguenza, anche questa argomentazione è stata respinta.
- (127) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha fornito i risultati di due recenti gare d'appalto indette da enti pubblici italiani, che sono state aggiudicate da (un rivenditore di) produttori dell'Unione che ha proposto un prezzo più basso per il prodotto simile rispetto a quello degli importatori indipendenti per il prodotto in esame, di molto inferiore rispetto a quanto dichiarato dai denunciati e riportato nel regolamento provvisorio.
- (128) La Commissione ha rilevato che riscontri empirici così recenti non sono sufficienti a concludere che i suoi dati verificati per il periodo dell'inchiesta debbano essere considerati inattendibili. Inoltre, la gamma di prodotti di queste gare d'appalto si discosta dalla gamma di prodotti della produzione media e dai corrispondenti costi di produzione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (129) In mancanza di altre osservazioni rispetto alle importazioni dalla RPC e a seguito della revisione dei calcoli della sottoquotazione di cui ai considerando da 119 a 122, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 115 a 128 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (130) La CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe basato la sua analisi dei dati macroeconomici su dati reali relativi ai denunciati e ai produttori che sostenevano la denuncia e su stime fornite dai denunciati per il resto dell'industria dell'Unione. Ha sostenuto che queste stime non si potrebbero considerare prove certe perché i relativi importi e le relative fonti non erano stati divulgati alle parti interessate. A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito la propria argomentazione.
- (131) La Commissione ha sottolineato di non avere suddiviso la sua analisi dell'industria dell'Unione tra denunciati e non denunciati, precisando di avere richiesto i dati macroeconomici dell'industria dell'Unione e di aver messo a disposizione tali dati da essa utilizzati nell'inchiesta nel fascicolo a fini di controllo da parte delle parti interessate. Come specificato al considerando 32 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva anche verificato in loco, presso i locali dei denunciati, le fonti e la procedura adottata dagli stessi per compilare i dati relativi al resto dell'industria. Inoltre, i dati verificati forniti dalle società inserite nel campione riguardavano una parte consistente dei dati macroeconomici complessivi, ossia il 48 % del volume totale della produzione e il 43 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione della CCCME.
- (132) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha affermato che la Commissione si contraddice, perché il considerando 132 del regolamento provvisorio afferma che la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi a *tutti i produttori dell'Unione*. Tuttavia, il considerando 131 riporta che i dati macroeconomici si basano su dati verificati provenienti dalle società inserite nel campione in rappresentanza del 48 % del volume totale della produzione e del 43 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. Evidentemente, i dati con una copertura inferiore al 50 % della produzione totale non sono rappresentativi dell'industria dell'Unione nel suo complesso. In base a quanto sopra, le conclusioni della Commissione sugli indicatori macroeconomici si baserebbero su dati parziali e fuorvianti che non permetterebbero una corretta valutazione della situazione globale dell'industria dell'Unione.
- (133) La Commissione ha rilevato di aver verificato i dati macroeconomici riguardanti l'intera industria dell'Unione in loco presso i locali dei denunciati. Oltre a ciò, la Commissione ha verificato a fondo le società inserite nel campione, che sono rappresentative di una larga parte del volume di produzione nell'industria dell'Unione. I dati macroeconomici non si basano quindi esclusivamente sulle società inserite nel campione.
- (134) Inoltre, la FCI ha affermato che i dati sugli indicatori macroeconomici sarebbero problematici e che lo dimostrerebbe il fatto che la Commissione ha dovuto verificare le fonti originali dei dati presso i locali degli avvocati dei denunciati in più di un'occasione. In aggiunta, i denunciati hanno presentato diverse versioni dei dati sugli indicatori macroeconomici, ogni volta con cifre diverse. Questo fatto di per sé evidenzia che la metodologia seguita dai denunciati è irrimediabilmente viziata.
- (135) Inoltre, la FCI ha rilevato che i dati su cui si basano le conclusioni della Commissione sarebbero parziali. Di fatto, i dati si riferiscono soltanto ai denunciati e soltanto a uno dei due sostenitori della denuncia. In totale, i dati rappresentano meno del 50 % della produzione totale del prodotto simile nell'Unione.
- (136) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciati hanno altresì chiarito di aver utilizzato, per la compilazione dei dati, le risposte ai questionari sui dati degli indicatori di pregiudizio dettagliati, firmati dai responsabili delle società in questione, che sono stati forniti dai denunciati e da uno dei produttori che sostenevano la denuncia, successivamente aggiornati per riferirsi al periodo dell'inchiesta. Le stime sono state effettuate dai denunciati per i dati riguardanti gli altri produttori dell'Unione sulla base dei loro studi di mercato. In mancanza di dati concreti riguardanti alcuni produttori dell'Unione, i denunciati hanno adottato un approccio prudente, ipotizzando un utilizzo degli impianti del 100 % e un dato di vendita costante per tutto il periodo in esame.
- (137) Il fatto che i denunciati abbiano aggiornato i dati macroeconomici durante l'inchiesta non ha avuto alcuna implicazione sull'attendibilità dei dati finali da essi compilati. I dati finali sono stati verificati e giudicati attendibili dalla Commissione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione della FCI.
- (138) La CCCME ha inoltre affermato che la Commissione non avrebbe eseguito un'analisi per segmenti per Stato membro, con una conseguente divisione tra Stati membri con mercati principalmente dedicati alla ghisa duttile o alla ghisa grigia.
- (139) La Commissione ha fatto riferimento al considerando 199 del regolamento provvisorio, nel quale ha sottolineato che il mercato dell'Unione è un mercato unico e i prodotti di ghisa duttile e grigia sono intercambiabili. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCME.

- (140) La CCCME ha affermato in primo luogo che i dati sulle importazioni per l'anno 2013 non si sarebbero potuti confrontare con i dati sulle importazioni relativi agli anni successivi e al periodo dell'inchiesta, a causa dei cambiamenti nei codici doganali per il prodotto in esame introdotti nel 2014. In secondo luogo, la CCCME ha affermato che l'uso di serie di dati non comparabili non consentirebbe alla Commissione di trarre conclusioni sull'evoluzione dei volumi delle importazioni. Infine, la CCCME ha affermato che se la Commissione avesse analizzato gli effetti in termini di volumi con riferimento ai dati basati sulla stessa metodologia, vale a dire per il periodo dal 2014 al periodo dell'inchiesta, avrebbe concluso che non si sono verificati aumenti nelle importazioni.
- (141) La Commissione ha rilevato che il periodo per l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio andava dal 2013 fino al periodo dell'inchiesta. Per la sua analisi delle tendenze delle importazioni la Commissione ha accettato il metodo dei denunciati di ricavare i dati sulle importazioni del prodotto in esame utilizzando dati Eurostat, dopo averlo verificato e approvato come ragionevole. Non erano disponibili fonti di informazione alternative. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della CCCME.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (142) La FCI e la CCCME hanno affermato che le conclusioni della Commissione al considerando 139 del regolamento provvisorio non sarebbero sostenute dai fatti, poiché il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, contrariamente a quanto dichiarato nel considerando 139 del regolamento provvisorio.
- (143) La Commissione ha accolto queste osservazioni. La diminuzione del volume di produzione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta era riconducibile principalmente al calo del consumo, come indicato nella tabella 3 di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio. Tuttavia, durante il periodo in esame, benché il consumo sia diminuito dell'8 %, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate del 16 % e il volume di produzione dell'industria dell'Unione è calato del 4 %.
- (144) La FCI ha affermato che i denunciati avrebbero calcolato l'utilizzo dei rispettivi impianti come riportato nella tabella 6 al considerando 137 del regolamento provvisorio, sulla base di tre turni. Secondo la FCI, nel mercato dei prodotti di ghisa sarebbe comunemente noto che una fonderia è ben posizionata se organizza il lavoro su due turni, mentre un terzo turno di produzione è costoso e comporta una capacità produttiva inferiore.
- (145) L'argomento della FCI non era suffragato da elementi di prova e in ogni caso non precludeva la possibilità di un terzo turno. La Commissione ha inoltre rilevato che, anche se l'utilizzo degli impianti fosse calcolato sulla base di due turni, la tendenza resterebbe la stessa indicata nella tabella 6 del regolamento provvisorio e rimarrebbe comunque una notevole capacità inutilizzata. Nell'ipotesi che la produzione rimanga costante in tutti i turni, il livello di utilizzo sulla base di due turni sarebbe di circa l'80 %.
- (146) In mancanza di altre osservazioni riguardo alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti e dopo la correzione apportata al considerando 139 del regolamento provvisorio, come indicato ai considerando 142 e 143, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui al considerando da 137 a 142 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (147) La FCI e la CCCME hanno affermato che le conclusioni di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio non sarebbero sostenute dai fatti, poiché il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, contrariamente a quanto dichiarato nel considerando 145 del regolamento provvisorio.
- (148) La Commissione ammette il riferimento sbagliato all'aumento delle importazioni tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta al considerando 145 del regolamento provvisorio e rileva che la diminuzione nel volume delle vendite si è verificata nel corso dell'intero periodo in esame e che pertanto la si può attribuire al calo del consumo, come riportato nella tabella 3 di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, così come al volume crescente delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC nell'arco dell'intero periodo in esame. Tuttavia, durante il periodo in esame, anche se il consumo è diminuito dell'8 %, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate del 16 %, con la conseguenza di un aumento molto più consistente, pari al 26 %, della relativa quota di mercato.

- (149) In mancanza di altre osservazioni riguardo al volume delle vendite e alla quota di mercato e dopo la correzione apportata al considerando 145 del regolamento provvisorio, come indicato ai considerando 147 e 148, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 143 a 146 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3. Crescita

- (150) In assenza di osservazioni riguardo alla crescita, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (151) La FCI ha affermato che le conclusioni di cui al considerando 149 del regolamento provvisorio non sarebbero sostenute dai fatti, in quanto la diminuzione del livello di occupazione non può essere collegata all'aumento dei quantitativi delle importazioni dalla RPC, poiché nell'unico anno durante il quale sono aumentate le importazioni (dal 2013 al 2014) è aumentata anche l'occupazione dell'industria dell'Unione. Negli anni nei quali si è registrato un calo dell'occupazione sono diminuite anche le importazioni dalla RPC.
- (152) La Commissione ha osservato che la tendenza nell'intero periodo in esame ha evidenziato un calo del numero di occupati, principalmente in conseguenza del calo della produzione. A sua volta, il calo della produzione è riconducibile alla diminuzione delle vendite nell'Unione a causa del calo della domanda e dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping nel corso del periodo in esame. Questa sequenza di avvenimenti si evidenzia nell'analisi dell'intero periodo in esame e non confrontando gli sviluppi da un anno all'altro. L'argomentazione della FCI non può quindi essere accettata.
- (153) La FCI ha affermato che i livelli di occupazione e produttività non avvalorerebbero la constatazione di un notevole pregiudizio. I livelli di occupazione si sono mantenuti relativamente stabili, soprattutto tenendo conto del fatto che quattro società hanno interrotto la fabbricazione del prodotto in esame durante il periodo in esame. I livelli di produttività sono aumentati.
- (154) La Commissione ha rilevato che il calo dell'occupazione può anche essere attribuito agli sforzi dell'industria dell'Unione per ridurre i costi di produzione e migliorare l'efficienza in considerazione della crescente concorrenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Questi miglioramenti dell'efficienza hanno prodotto un aumento della produttività del 3 %. L'argomentazione della FCI è stata quindi respinta.
- (155) In mancanza di altre osservazioni riguardo all'occupazione e alla produttività, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 149 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (156) La FCI ha affermato che la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta sarebbe simile alla situazione esistente al momento dell'abrogazione delle misure nei confronti di determinate fusioni originarie della RPC nel 2011, poiché il settore delle costruzioni non si è ancora ripreso dalla crisi economica e diversi Stati membri dell'Unione hanno ridotto notevolmente la dotazione di bilancio per progetti infrastrutturali.
- (157) Tuttavia, la FCI fa riferimento a statistiche Eurostat che non suffragano queste argomentazioni. Le statistiche della produzione nel settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenziano un aumento durante il periodo in esame. Il consumo di lavori di ghisa nell'Unione non ha tratto vantaggio da questa crescita, come si evince dalla tabella 3 del regolamento provvisorio. La Commissione pertanto respinge questa affermazione. L'argomentazione della FCI non può quindi essere accettata.
- (158) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha affermato che al considerando 157 si concluderebbe erroneamente che le statistiche sul settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenziano un aumento da quando le misure antidumping sono state abrogate nel 2011. Considerando l'evoluzione del settore dell'edilizia dalla fine del periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza di metà 2010, la FCI afferma che questo settore non si sarebbe ancora ripreso dalla crisi economica del 2008/2009.
- (159) La Commissione ha rilevato che il settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenzia una tendenza al rialzo dal 2013, indicando una lenta ripresa rispetto alla precedente tendenza al ribasso. Ciò contraddice l'argomentazione della FCI secondo cui l'attuale situazione dell'industria dell'Unione sia la stessa del 2011, dal momento che il settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile evidenzia una tendenza al ribasso in quel periodo. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.

(160) In assenza di altre osservazioni riguardo all'entità del dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione conferma le conclusioni di cui ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(161) La FCI ha affermato che non si riscontrano riduzioni significative nei prezzi di vendita se si tiene conto del calo nei costi di produzione, per cui la riduzione dei prezzi di vendita non si sarebbe da considerare come un segnale di notevole pregiudizio.

(162) Come indicato al considerando 153 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a diminuire fino a perdere il 5 %, mentre il costo medio unitario di produzione ha registrato un calo del 3 %. Visto pertanto che la diminuzione dei prezzi è risultata superiore alla diminuzione dei prezzi di produzione, l'argomentazione è stata respinta.

4.4.3.2. Costo del lavoro

(163) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono state presentate osservazioni concernenti il costo del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.4.3.3. Scorte

(164) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono state presentate osservazioni concernenti le scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(165) La CCCME ha contestato le conclusioni della Commissione sulla graduale diminuzione della redditività a partire dal 2006, facendo riferimento alla richiesta di riesame in previsione della scadenza del 2010.

(166) La Commissione ha confermato che, sulla base di dati verificati forniti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e disponibili nel fascicolo, le sue conclusioni di cui al considerando 162 del regolamento provvisorio sono corrette, e ha dunque respinto l'argomentazione della CCCME.

(167) In assenza di ulteriori osservazioni sugli indicatori microeconomici, le conclusioni di cui ai considerando da 152 a 166 del regolamento provvisorio sono confermate.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

(168) La CCCME ha affermato che la Commissione, non avendo svolto un'inchiesta sulla situazione dei produttori dell'Unione nella zona centrale e in quella orientale dell'UE, non avrebbe potuto giungere a una conclusione sul pregiudizio per l'industria dell'Unione nel suo complesso.

(169) La Commissione ha respinto questa affermazione, poiché ha considerato l'intero mercato dell'Unione per l'analisi degli indicatori di pregiudizio macroeconomici. La Commissione ritiene che il campione di produttori dell'Unione sia sufficientemente rappresentativo ai fini dell'analisi degli indicatori di pregiudizio microeconomici e conferma l'esistenza di scambi del prodotto simile all'interno dell'Unione.

(170) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 167 a 170 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(171) La FCI ha affermato che il regolamento provvisorio non riflettere il fatto che il volume di importazioni dalla RPC sia inizialmente aumentato, per poi diminuire costantemente a partire dal 2014 fino al periodo dell'inchiesta, mentre il volume delle vendite nell'Unione è calato nel corso dell'intero periodo in esame e la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è mantenuta stabile.

- (172) La Commissione ha osservato che, mentre il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame hanno registrato un calo, rispettivamente dell'11 % e del 3 %, nello stesso periodo il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC sono aumentati rispettivamente del 16 % e del 26 %. È quindi evidente il nesso tra l'aumento delle importazioni dalla RPC e la diminuzione del mercato per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (173) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha richiesto alla Commissione di spiegare le tendenze divergenti tra la diminuzione dell'8 % delle importazioni dalla RPC (con prezzi crescenti) tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta e il calo delle vendite dell'industria dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (174) Sebbene in termini di volume le vendite dell'industria dell'Unione non evidenzino una tendenza parallela a quella del volume delle importazioni dalla RPC nel periodo in esame, in termini di quote di mercato le tendenze sono simili. Inoltre, il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un andamento in linea con il volume delle importazioni dalla RPC, evidenziando un aumento dal 2013 al 2014 e successivamente un calo. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione ha seguito la tendenza delle importazioni cinesi. Inoltre, la tendenza riguardante l'intero periodo in esame testimonia dell'esistenza di un nesso di causalità, sia in termini di volumi che di quote di mercato. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che vi era una coincidenza temporale generale tra l'andamento al rialzo delle importazioni cinesi e l'andamento al ribasso degli indicatori di pregiudizio riguardanti l'industria dell'Unione.
- (175) La FCI ha affermato che i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sarebbero calati costantemente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, benché i prezzi delle importazioni cinesi siano aumentati del 4 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Le due tendenze sono evidentemente divergenti e ne conseguirebbe che alla strategia di prezzo dei produttori esportatori cinesi non si possa attribuire alcuna incidenza sui prezzi di vendita dei produttori dell'Unione.
- (176) Inoltre, la FCI ha affermato che il fatto che i produttori dell'Unione non abbiano registrato una maggiore redditività delle vendite nonostante l'aumento dei prezzi dei prodotti cinesi dimostrerebbe chiaramente che un eventuale notevole pregiudizio nel periodo in esame non si possa attribuire alle importazioni dalla RPC.
- (177) La Commissione ha respinto queste affermazioni, perché i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, anche dopo gli aumenti nel periodo in esame, erano notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione e pertanto hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (178) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI è ritornata sulla questione chiedendo alla Commissione di spiegare il nesso di causalità nonostante la tendenza divergente a partire dal 2014, dal momento che le importazioni dalla RPC sono calate (- 8 %) mentre i prezzi dei prodotti cinesi sono saliti (+ 1 %) e la quota del mercato dell'Unione è rimasta stabile (58,8 %).
- (179) La Commissione ha rilevato che, per evitare gli effetti delle normali fluttuazioni economiche, essa considera l'intero periodo in esame al fine di stabilire una tendenza. Inoltre, anche durante una tendenza al ribasso nel consumo dell'Unione nel periodo in esame, le importazioni dalla RPC hanno evidenziato un aumento della quota di mercato.
- (180) La CCCME ha affermato che la Commissione non avrebbe garantito la comparabilità dei prezzi nella sua analisi della sottoquotazione, poiché non avrebbe tenuto conto di determinate caratteristiche del prodotto in esame. Inoltre, ha affermato che la Commissione avrebbe preso in esame altre caratteristiche del prodotto per la determinazione del margine di dumping.
- (181) La Commissione ha sottolineato di aver preso in considerazione le caratteristiche principali del prodotto oggetto dell'inchiesta nel confronto tra i prezzi, garantendo la comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile fabbricato nell'Unione sulla base delle informazioni disponibili. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.
- (182) La CCCME ha affermato che né la CCCME né i produttori esportatori cinesi avrebbero avuto la possibilità di individuare differenze tra i prodotti cinesi esportati e i prodotti venduti dai produttori dell'Unione che influiscano sulla comparabilità dei prezzi e di chiedere adeguamenti ai fini della determinazione della sottoquotazione.
- (183) La Commissione ha precisato di aver comunicato ai produttori esportatori cinesi le specifiche modalità di calcolo della sottoquotazione e la metodologia adottata e ha confermato di avere garantito la comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile fabbricato e venduto nell'Unione, sulla base delle caratteristiche principali del prodotto in esame. Non era stata dimostrata la necessità di un adeguamento specifico per le differenze nelle caratteristiche fisiche. L'argomentazione della CCCME è stata pertanto respinta.

- (184) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato che i produttori esportatori cinesi ed essa stessa non avrebbero avuto la possibilità di riesaminare il calcolo della Commissione del volume e del valore delle vendite per ciascun NCP da parte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e che pertanto non avrebbero potuto valutare la presenza di eventuali errori a tale proposito. Di conseguenza, la CCCME ha affermato che la base fattuale a sostegno dell'analisi della sottoquotazione sarebbe discutibile e non equivarrebbe a prova certa.
- (185) La Commissione ha rilevato di aver spiegato nella divulgazione delle conclusioni definitive alla CCCME il motivo per cui tali dati dovrebbero essere mantenuti riservati. Di conseguenza, ha respinto la contestazione della CCCME.
- (186) La CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe omesso di valutare la significatività della sottoquotazione in relazione alla proporzione delle vendite sul mercato interno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione per i quali non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione e ha pertanto contestato l'obiettività della Commissione nell'esaminare l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di vendita dei produttori dell'Unione. La CCCME ha ribadito la propria argomentazione a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive.
- (187) La Commissione ha stabilito che le importazioni oggetto di dumping dai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione erano sottoquotate rispetto al 62,6 % delle vendite totali dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha riscontrato che tutte le tipologie dei prodotti importati erano paragonabili alle tipologie dei prodotti venduti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha inoltre rilevato che i prezzi di tutte le tipologie dei prodotti importati avevano sottoquotato i prezzi di vendita delle tipologie comparabili vendute dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha pertanto concluso che gli effetti pregiudizievoli dei prezzi delle importazioni cinesi sulle vendite dell'industria dell'Unione sono stati sufficientemente dimostrati.
- (188) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha ribadito che i dati sulla disoccupazione e sulla produttività non avvalorerebbero la constatazione di un notevole pregiudizio causato dalle importazioni dalla RPC. Inoltre, la crescente efficienza delle linee di produzione automatizzate richiederebbe un minor numero di lavoratori.
- (189) La Commissione ha rilevato che il calo dell'occupazione può essere attribuito alla riduzione del volume di produzione causato dall'aumento dei quantitativi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC nel periodo in esame e agli sforzi dell'industria dell'Unione per ridurre i costi di produzione e migliorare l'efficienza in considerazione della crescente concorrenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Il calo dell'occupazione è superiore all'aumento di produttività; ciò è un segnale del pregiudizio causato dalle importazioni dalla RPC.
- (190) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 173 e 174 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (191) Come indicato dalla Commissione ai considerando 179 e 180 del regolamento provvisorio, le importazioni indiane non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e hanno potuto incidere solo marginalmente sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (192) Tuttavia, la CCCME ha affermato che le importazioni indiane avrebbero potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in quanto la Commissione non disporrebbe di una base probatoria per concludere che i produttori esportatori dalla RPC abbiano acquisito quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione, l'aumento e la diminuzione delle rispettive quote di mercato dell'India e dell'Unione sono identici, l'andamento del volume delle importazioni dall'India dal 2014 fino al periodo dell'inchiesta è risultato maggiormente in linea con l'evoluzione del volume di produzione e vendita dell'industria dell'Unione rispetto al volume delle importazioni dalla RPC e la sottoquotazione dei prezzi dell'India è superiore alla sottoquotazione dei prezzi della RPC, per cui sarebbe più probabile che eventuali effetti sui prezzi derivino dalle importazioni dall'India piuttosto che dalle importazioni dalla RPC.
- (193) La CCCME ha affermato inoltre che la Commissione dovrebbe individuare e distinguere nel dettaglio tutti i diversi effetti delle importazioni indiane, e separarli dai presunti effetti pregiudizievoli delle importazioni cinesi mediante un'analisi per segmenti, per Stato membro e tra ghisa grigia, ossia il prodotto indiano, e ghisa duttile, ossia il prodotto cinese.
- (194) Secondo la Commissione, per i motivi già illustrati al considerando 199 del regolamento provvisorio, non occorre un'analisi per segmenti per accertare se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC siano state causa di notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione.

- (195) La Commissione ha osservato che l'aumento relativo della quota del mercato dell'Unione delle importazioni dall'India è leggermente superiore rispetto a quello delle importazioni dalla RPC nell'arco del periodo in esame, ma in termini assoluti i volumi delle importazioni e la quota di mercato dell'India sono molto inferiori ai volumi delle importazioni e alla quota di mercato della RPC nello stesso periodo e nel periodo dell'inchiesta.
- (196) La Commissione ha rilevato di non essere in grado di concludere, sulla base dei volumi assoluti, che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione sia dovuta interamente all'aumento della quota di mercato delle importazioni indiane.
- (197) La Commissione ha rilevato altresì che l'argomentazione della CCCME concernente l'evoluzione dei volumi delle importazioni dal 2014 al periodo dell'inchiesta è contraddetta dai fatti. I volumi delle importazioni dall'India e dalla RPC si sono evoluti nello stesso modo rispetto all'andamento dei volumi di produzione e vendita dell'industria dell'Unione.
- (198) Inoltre, la Commissione ha riconosciuto la sottoquotazione dei prezzi dell'India e ha confermato le conclusioni di cui al considerando 179 del regolamento provvisorio secondo cui le differenze di prezzo medie non sono indicative, dal momento che la gamma di prodotti delle importazioni dall'India differiva da quella delle importazioni dalla RPC.
- (199) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha affermato di non disporre delle informazioni che le avrebbero permesso di commentare le differenze di prezzo che sarebbero indicative secondo la Commissione e pertanto non ha condiviso la conclusione della Commissione.
- (200) La Commissione ha confermato che, se si considera l'evoluzione dei volumi delle importazioni, della quota di mercato e dei prezzi, le importazioni indiane possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, non si può presumere che le importazioni dall'India siano state l'unica causa del peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Se, in via ipotetica, si dovesse eliminare l'effetto delle importazioni dall'India, le importazioni dalla RPC costituirebbero comunque di per sé una causa indipendente di pregiudizio. In particolare, il livello delle importazioni dalla RPC nel periodo dell'inchiesta è molto più significativo (più che triplo) rispetto a quello delle importazioni indiane nello stesso periodo.
- (201) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che è probabile che le importazioni dall'India abbiano contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, queste importazioni non inficiano il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in virtù dei volumi e della quota di mercato più modesti. Inoltre, la Commissione ha rilevato che eventuali effetti delle importazioni dall'India non sono attribuiti alla RPC, poiché il livello di eliminazione del pregiudizio calcolato per l'attuazione della regola del dazio inferiore tiene conto esclusivamente degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (202) La Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 175 a 182 del regolamento provvisorio per i motivi menzionati sopra e respinge le argomentazioni presentate dalla CCCME.

5.2.2. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (203) La FCI ha sostenuto che la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe stata influenzata negativamente dall'aumento delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso paesi terzi a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari.
- (204) La Commissione ha osservato che le esportazioni verso paesi terzi rappresentano solo il 10 % circa delle vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione nel periodo in esame. La Commissione ha concluso quindi che le esportazioni verso paesi terzi possono avere inciso solo marginalmente sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e pertanto non hanno potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (205) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha chiesto una spiegazione alla Commissione sul perché la combinazione dell'aumento delle esportazioni con prezzi molto bassi non sia in grado di inficiare il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni del prodotto in esame dalla RPC. La FCI ha affermato che, se l'industria dell'Unione non avesse venduto i propri prodotti a mercati terzi e avesse invece venduto quella parte della produzione sul mercato interno, ai prezzi medi dell'Unione, essa avrebbe potuto migliorare il suo margine di profitto del 17,20 %.

- (206) La Commissione ha rilevato che l'ipotesi della FCI secondo cui i produttori dell'Unione avrebbero potuto vendere i prodotti che avevano esportato sul mercato dell'Unione allo stesso prezzo da loro praticato nell'Unione non si basa su alcuna prova ed è una mera congettura. In primo luogo, i prezzi all'interno dell'industria dell'Unione sono soggetti a pressioni a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In secondo luogo, secondo la legge economica fondamentale della domanda e dell'offerta, l'aumento dell'offerta riduce il prezzo del prodotto. Inoltre, la gamma di prodotti esportati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione potrebbe divergere rispetto alla loro produzione media e al corrispondente costo di produzione. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione della FCI secondo cui i produttori dell'Unione avrebbero potuto migliorare il loro margine di profitto vendendo i prodotti esportati sul mercato dell'Unione.

5.2.3. *Contrazione della domanda*

- (207) La FCI ha presentato elementi di prova in base ai quali la chiusura delle fonderie di cui al considerando 190 del regolamento provvisorio dovrebbe essere attribuita a fattori diversi dall'aumento delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.
- (208) La Commissione osserva che, per quanto concerne ACO, da informazioni di dominio pubblico risultava che le pressioni sui prezzi e la concorrenza della RPC sono stati uno dei motivi della chiusura della fonderia dell'Unione. Per quanto concerne le altre chiusure, la FCI non ha fornito elementi di prova risolutivi sui motivi. In ogni caso non sono state queste chiusure a determinare il calo dei prezzi di vendita e della redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, visto che rispecchiano una perdita di competitività sul mercato interno dell'Unione. La Commissione pertanto respinge questa argomentazione e resta del parere che le chiusure abbiano coinciso con il pregiudizio subito dall'Unione e di conseguenza non inficino il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (209) La CCCME ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto distinguere l'effetto pregiudizievole del calo del consumo dai presunti effetti pregiudizievole dovuti alle importazioni dalla RPC, poiché sarebbe chiaro che, considerando l'andamento dei volumi delle vendite e della produzione dell'industria dell'Unione, tale calo non si potrebbe attribuire alle importazioni dalla RPC.
- (210) Inoltre, la CCCME ha affermato che, poiché l'aumento delle importazioni dalla RPC non coinciderebbe con il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, non esisterebbe una base fattuale a sostegno dell'argomentazione della Commissione secondo cui, poiché l'aumento delle importazioni dalla RPC è superiore al calo del consumo e delle vendite dell'industria dell'Unione, la contrazione della domanda non possa inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (211) La Commissione rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla CCCME, l'aumento delle importazioni dalla RPC coincide con il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, se si prende in considerazione l'intero periodo per l'accertamento del pregiudizio.
- (212) La Commissione pertanto respinge questa affermazione e conferma le conclusioni di cui ai considerando da 189 a 191 del regolamento provvisorio.

5.2.4. *Segmentazione nel mercato dell'Unione*

- (213) La FCI ha affermato che le norme nazionali e le diverse prescrizioni al livello degli Stati membri segmenterebbero l'Unione in vari mercati nazionali per i lavori di ghisa.
- (214) La Commissione ha osservato che, nonostante l'esistenza di norme nazionali per diversi tipi di prodotto, i produttori dell'Unione e i produttori esportatori possono rispettare allo stesso modo questi requisiti nazionali relativi alla certificazione del prodotto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.5. *Evoluzione tecnica del prodotto in esame*

- (215) La FCI ha affermato inoltre che il peso dei lavori venduti sarebbe diminuito e di conseguenza uno stesso volume di produzione in tonnellate corrisponderebbe a un maggior numero di lavori venduti. Secondo la FCI, il mancato aumento dei profitti e della quota di mercato si dovrebbe attribuire a un cambiamento strutturale nella tecnologia e nei processi di produzione, piuttosto che alla concorrenza con i prodotti fabbricati nella RPC.

- (216) La Commissione osserva che in base ai dati forniti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione non si è riscontrata una riduzione significativa del peso durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (217) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha argomentato che vi sarebbe stata una riduzione generale del peso dei lavori di ghisa. Il fatto che i volumi di produzione nell'Unione nel periodo dell'inchiesta fossero equivalenti alla situazione che prevaleva nel 2013 (96 %) indicherebbe che l'industria dell'Unione ha necessariamente aumentato il numero di lavori venduti. Qualsiasi pregiudizio si dovrebbe pertanto attribuire a un cambiamento strutturale nella tecnologia e nei processi di produzione, piuttosto che alla concorrenza con i prodotti fabbricati nella RPC.
- (218) La Commissione aveva richiesto ai produttori dell'Unione inseriti nel campione non soltanto tutti i dati in tonnellate prodotte, ma anche in pezzi prodotti. Tali dati verificati non hanno evidenziato alcuna riduzione significativa del peso del prodotto simile. Pertanto la Commissione non ha condiviso l'argomentazione della FCI secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe necessariamente aumentato il numero di articoli venduti. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (219) La CCCME ha affermato che, malgrado la presunta sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di mantenere la propria quota di mercato, cosa che difficilmente si concilierebbe con la constatazione di un nesso di causalità.
- (220) La Commissione ha rilevato che nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è notevolmente aumentata. Inoltre, si è constatata una notevole sottoquotazione. La Commissione ha quindi respinto questa argomentazione.
- (221) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME ha ribadito la propria argomentazione secondo cui non vi sarebbe una coincidenza temporale tra le importazioni dalla RPC e il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La CCCME ha sottolineato che i dati dimostrerebbero l'esistenza di una coincidenza temporale tra gli indicatori di pregiudizio in questione e l'evoluzione dei consumi, che a suo dire parrebbe essere l'effettiva causa dell'eventuale pregiudizio. Ha inoltre affermato che ciò a sua volta avrebbe avuto un impatto su altri indicatori di pregiudizio quali la redditività. Infine, la CCCME ha affermato che nelle sue analisi su pregiudizio e nesso di causalità la Commissione avrebbe dovuto considerare le tendenze delle importazioni nel periodo in esame anziché limitarsi a confrontare i punti finali, così come statuito dall'organo di appello ⁽¹⁾.
- (222) Contrariamente alla relazione dell'organo di appello, in cui non è stata effettuata alcuna analisi delle tendenze ma soltanto un confronto tra il punto iniziale e quello finale del periodo in esame, nel caso in questione la Commissione ha eseguito un'analisi esauriente delle tendenze prevalenti in atto nell'intero periodo in esame, anche da un anno all'altro del suddetto periodo. Su tale base, la Commissione ha riscontrato una coincidenza temporale tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante tale periodo. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.
- (223) A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, la CCCME ha affermato per la prima volta durante l'inchiesta che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione potrebbe essere stato autoinflitto, poiché numerosi produttori dell'Unione hanno cominciato a sostituire le vendite del prodotto simile con le vendite di prodotti composti, anch'essi di loro produzione, e ha suggerito che si sarebbe dovuto tenere conto della concorrenza esercitata da questi prodotti, poiché sarebbe in grado di inficiare il presunto nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (224) La Commissione ha respinto questa argomentazione, poiché la CCCME, a parte una semplice brochure di prodotti di uno dei produttori dell'Unione, non l'ha sostenuta con elementi di prova risolutivi. Soprattutto, le conclusioni della Commissione si basano sui dati relativi al prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (225) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciatori hanno inoltre ribadito che le vendite di prodotti composti sono minime e rappresentano meno dell'1 % della loro attività. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (226) In mancanza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 202 a 205 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ Relazione dell'organo di appello in *United States — Measures Affecting Imports of Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tyres from China*, WT/DS/399/AB/R, punto 220.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (227) La FCI ha affermato che le importazioni dalla RPC nel periodo in esame non avrebbero avuto l'effetto di deprimere i prezzi nazionali del prodotto in esame dell'industria dell'Unione, poiché durante il periodo in esame i prezzi cinesi sarebbero notevolmente aumentati, a fronte di una progressiva diminuzione dei prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, secondo una tendenza che avrebbe fatto seguito a un calo generale dei costi di produzione unitari, che sarebbe stato nell'interesse dell'industria dell'Unione.
- (228) La Commissione ha respinto questa argomentazione, perché i prezzi delle importazioni dalla RPC, anche dopo gli aumenti nel periodo in esame, erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, e hanno avuto quindi l'effetto di deprimere i prezzi nell'Unione. Questa constatazione è suffragata dal calo dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che ha superato il calo dei costi di produzione unitari. È pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione fermare il calo dei prezzi dovuto alle importazioni cinesi oggetto di dumping.
- (229) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la FCI ha sostenuto che i produttori dell'Unione riceverebbero una parte della loro gamma di prodotti dalla RPC. Di conseguenza, l'istituzione di un dazio provvisorio nei confronti della RPC starebbe causando problemi anche ai produttori dell'Unione.
- (230) Inoltre, uno dei produttori dell'Unione ha recentemente effettuato un cospicuo investimento per lo sviluppo di una nuova fonderia negli Stati Uniti d'America («USA»); l'istituzione di un dazio definitivo comporterebbe un aumento delle importazioni dagli USA e il consolidamento della posizione dominante di tale produttore dell'Unione nel mercato dell'Unione per i lavori di ghisa, a scapito della concorrenza libera e leale.
- (231) La Commissione ha rilevato che l'istituzione di misure antidumping potrebbe interessare tutti i soggetti del mercato dell'Unione, compresi i produttori dell'Unione. Tuttavia, a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciatori e un produttore che sosteneva la denuncia hanno affermato che è nell'interesse dell'industria dell'Unione imporre un dazio definitivo, che contribuirebbe alla creazione di condizioni di parità sul mercato.
- (232) Durante la visita di verifica presso il produttore di cui al considerando 230, la società ha informato la Commissione che l'investimento negli USA è teso a sostituire uno stabilimento già esistente. Dal momento che la FCI non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione secondo cui tale produttore utilizzerebbe tale investimento per aumentare le importazioni dagli USA verso l'Unione, la Commissione ha respinto questa argomentazione.
- (233) I denunciatori hanno affermato che, se le aliquote del dazio definitivo venissero ridotte ai livelli proposti nelle conclusioni definitive, essi non sarebbero in grado di competere con le importazioni oggetto di dumping, poiché gli importatori del prodotto in esame dalla RPC sarebbero ancora in grado di sottoquotare i prezzi dell'industria dell'Unione nonostante l'istituzione del dazio provvisorio del 33 % in media.
- (234) Le misure antidumping sono stabilite al livello necessario per eliminare l'effetto del dumping pregiudizievole. Di conseguenza, è possibile che i prezzi all'importazione siano ancora competitivi rispetto al prezzo del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione, in particolare dal momento che il dazio antidumping provvisorio istituito si basa sui margini di dumping riscontrati come inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (235) La FCI ha affermato che la Commissione avrebbe sottovalutato il ruolo svolto e l'occupazione creata da un grande consorzio di PMI europee nel mercato del prodotto in esame.
- (236) La Commissione ha osservato di avere constatato nel corso dell'inchiesta che i produttori indipendenti devono sostenere determinati costi di progettazione, certificazione e R&S del prodotto in esame, e ha pertanto deciso di adeguare di conseguenza il calcolo della sottoquotazione e del livello di eliminazione del pregiudizio come indicato ai precedenti considerando da 119 a 122. Tuttavia, anche dopo questi adeguamenti, la sottoquotazione e il livello di eliminazione del pregiudizio restano significativi.
- (237) La FCI ha affermato che la Commissione non terrebbe conto dell'importanza delle certificazioni per il prodotto in esame e dell'esistenza di contratti a lungo termine.

- (238) La Commissione ha rilevato di non avere riscontrato elementi di prova dell'esistenza di tali contratti a lungo termine nel corso dell'inchiesta. I costi delle certificazioni per il prodotto in esame sono integrati nell'adeguamento per i costi di R&S nell'ambito dei calcoli della sottoquotazione e del livello di eliminazione del pregiudizio.
- (239) Poiché il numero totale di dipendenti delle società che fanno parte della FCI è stimato in circa 1 200 per le importazioni da tutti i paesi, le misure applicate solo alle importazioni dalla RPC avranno un potenziale impatto su un numero ridotto di lavoratori.
- (240) La FCI ha affermato che mentre l'industria dell'Unione potrebbe mantenere gli attuali livelli di occupazione anche in presenza di importazioni del prodotto in esame dalla RPC, la maggior parte delle società della FCI sarà costretta a chiudere o a licenziare i lavoratori se la Commissione decide di istituire un dazio antidumping definitivo.
- (241) La Commissione ha respinto questa argomentazione, poiché la FCI non ha corroborato la sua affermazione con elementi di prova o analisi concernenti l'eventualità di chiusure forzate o riduzioni dell'occupazione. Al contrario, considerando il livello significativo della sottoquotazione, nonostante l'effetto dell'eventuale dazio definitivo i prezzi delle importazioni cinesi resteranno competitivi rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, per cui ciò non porterà a chiusure o riduzione dell'occupazione.
- (242) La FCI ha affermato che gli importatori indipendenti non sarebbero in grado di trovare fonti di approvvigionamento alternative con facilità e in tempi brevi, mentre a suo avviso i produttori dell'Unione non venderanno il prodotto in esame agli importatori indipendenti, poiché sono in diretta concorrenza gli uni con gli altri.
- (243) Riguardo all'argomentazione che l'imposizione di misure determinerebbe una carenza dell'approvvigionamento del prodotto in esame, la Commissione ha osservato innanzi tutto che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni, bensì di ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Quindi le importazioni dalla RPC non dovrebbero interrompersi, ma continuare, però a prezzi equi.
- (244) Nel contempo non si può escludere che nella pratica le misure contro la RPC non sortiscano effetti. Tuttavia, come indicato al considerando 220 del regolamento provvisorio, gli importatori indipendenti potrebbero rivolgersi ad altri paesi terzi per le importazioni. A questo proposito, la Commissione ha stabilito che gli importatori indipendenti non dipendono esclusivamente dalle importazioni dalla RPC, ma nel periodo in esame hanno acquistato il prodotto in esame anche da produttori di altri paesi terzi, come l'India, la Turchia e il Brasile. La Commissione ha rilevato anche importazioni da Vietnam, Egitto e Ucraina.
- (245) Inoltre, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha riscontrato che l'industria dell'Unione dispone di capacità inutilizzata, poiché il livello di utilizzo dei suoi impianti è all'incirca del 50 %. La FCI non ha presentato prove a sostegno dell'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione non venderà il prodotto in esame agli importatori indipendenti.
- (246) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, è ritornata sulla questione della sicurezza dell'offerta, affermando che i produttori dell'Unione non avrebbero mai accettato e non accetterebbero mai di produrre fusioni per conto delle società della FCI. Le società della FCI avrebbero contattato diverse fonderie nell'Unione e tutte avrebbero rifiutato di fornire i materiali prodotti secondo i loro modelli o hanno dichiarato di non essere disponibili a produrre lavori di ghisa per tutte le dimensioni richieste.
- (247) Riguardo all'eventuale spostamento verso altri paesi terzi, la FCI ha affermato che nessuno dei paesi menzionati nel presente regolamento rappresenterebbe un'alternativa praticabile rispetto alla RPC. L'India e la Turchia non sarebbero alternative ragionevoli, avendo esportato soltanto quantitativi limitati del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta. In particolare, i produttori in India produrrebbero quasi esclusivamente ghisa grigia, mentre i produttori nella RPC produrrebbero prevalentemente ghisa duttile. Soltanto 30 000 tonnellate di lavori in ghisa sarebbero state importate da paesi terzi diversi dall'India nel periodo dell'inchiesta, pertanto secondo la FCI sarebbe impensabile avviare la produzione di volumi sufficienti di fusioni in un tempo ragionevole in paesi diversi dalla RPC. Inoltre, l'eventuale cambiamento della fonte delle importazioni per il prodotto in esame comporterebbe costi aggiuntivi per gli importatori indipendenti. Tutti gli investimenti nei modelli di proprietà dei produttori della RPC non sarebbero utilizzabili altrove e perderebbero quindi il loro valore se venisse istituito un dazio definitivo. Inoltre, l'eventuale spostamento della produzione richiederebbe tempo e tale ritardo causerebbe l'abbandono del mercato dell'Unione da parte degli importatori indipendenti.

- (248) La Commissione ha rilevato che la FCI non ha fornito prove a sostegno della sua argomentazione secondo cui i produttori dell'Unione non accetterebbero mai di produrre fusioni per conto della società della FCI.
- (249) D'altro canto, a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, i denunciatori hanno affermato di essere disposti a rifornire gli importatori e hanno fornito prove del fatto che già lo fanno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (250) Il fatto che si siano registrate soltanto poche importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta non esclude la possibilità di spostare la produzione verso altri paesi terzi. Inoltre, le misure non hanno l'obiettivo di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni cinesi, bensì di ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Poiché le aliquote del dazio definitivo sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio e persino inferiori al margine di sottoquotazione per tutti i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, non si prevede che abbiano un effetto proibitivo sulle importazioni dalla RPC. Questa constatazione è suffragata dalle statistiche sulle importazioni a decorrere dall'istituzione delle misure antidumping provvisorie, che evidenziano tuttora importazioni significative dalla RPC.
- (251) I costi aggiuntivi connessi a un eventuale spostamento della produzione sono pertanto essenzialmente frutto di una congettura e non intrinsecamente legati all'istituzione delle misure antidumping.
- (252) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha respinto tutte le argomentazioni avanzate dalla FCI riguardanti la sicurezza della fornitura.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (253) Secondo la FCI, le misure sarebbero contrarie alle diverse necessità e specificità richieste da autorità pubbliche e soggetti privati che dipendono dalle importazioni degli importatori indipendenti, in particolare in regioni non sufficientemente vicine ai produttori dell'Unione.
- (254) La Commissione ha ribadito che gli utilizzatori finali non possono basarsi su prezzi di dumping a spese dell'industria dell'Unione. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame e il prodotto simile sono già oggetto di scambi all'interno dell'Unione, anche nelle regioni che non sono ubicate nelle vicinanze dei produttori dell'Unione.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (255) In sintesi, nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di motivi validi contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC.
- (256) Eventuali effetti negativi sugli importatori indipendenti non possono considerarsi sproporzionati e sono mitigati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, da paesi terzi o dall'industria dell'Unione. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, superano i possibili effetti negativi sugli altri gruppi di interesse.
- (257) In mancanza di ulteriori osservazioni, la Commissione conferma le conclusioni di cui al considerando 226 del regolamento provvisorio.

7. CHIUSURA E MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (258) Non essendo stata accertata l'esistenza di dumping, il procedimento concernente le importazioni originarie dell'India si intende chiuso.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio per la RPC

- (259) I denunciatori hanno dichiarato di non essere d'accordo con la redditività del 5,3 % utilizzata nella valutazione del livello di eliminazione del pregiudizio. A loro parere, la redditività dei produttori dell'Unione nel 2006 si attestava all'incirca al 10 %. Tuttavia, la redditività utilizzata nella valutazione del pregiudizio è quella ottenuta nel 2013 dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (260) Come indicato al considerando 231 del regolamento provvisorio, il livello dei profitti del 2013 rispecchia quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. Questo profitto di riferimento è inoltre coerente con la percentuale proposta dai denunciati per i calcoli della vendita sottocosto contenuti nella denuncia.
- (261) Secondo la FCI, la valutazione provvisoria del livello di eliminazione del pregiudizio è fuorviante, poiché confronta i prezzi dei prodotti venduti dalle fonderie cinesi agli importatori dell'Unione con quelli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione ai clienti finali e non tiene conto delle spese sostenute esclusivamente dagli importatori indipendenti. Tali spese comprendono i costi di R&S, i costi per la realizzazione di modelli e prototipi, i costi della certificazione e dell'omologazione, i controlli di qualità e le verifiche di conformità, i costi di magazzino e il costo delle vendite.
- (262) La Commissione ha verificato questi dati e ha deciso di modificare il margine di sottoquotazione (cfr. i considerando da 119 a 122) e il livello di eliminazione del pregiudizio per tenere conto di tali costi, con un adeguamento verso il basso dei prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione, considerando la media ponderata dei costi di R&S sul fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Inoltre, è stato applicato un adeguamento al prezzo di importazione per i costi post-importazione verificati.

7.2. Misure definitive per la RPC

- (263) Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di dumping, conformemente alla regola del dazio inferiore.
- (264) Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono stabilite come indicato nella tabella 3 che segue:

Tabella 3

Margine di dumping, livello di eliminazione del pregiudizio e aliquota del dazio

Società	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio	Dazio
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5 %	63,5 %	15,5 %
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,5 %	52,8 %	31,5 %
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	38,1 %	72,8 %	38,1 %
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	21,3 %	70,3 %	21,3 %
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	25,0 %	66,2 %	25,0 %
Altre società che hanno collaborato	25,4 %	64,8 %	25,4 %
Tutte le altre società	38,1 %	72,8 %	38,1 %

- (265) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote (diversamente dal dazio a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono pertanto applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle società e quindi dalle persone giuridiche espressamente menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento con la denominazione e l'indirizzo, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di queste aliquote e devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (266) Eventuali richieste concernenti l'applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in caso di modifica della denominazione del soggetto giuridico o a seguito dell'istituzione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere rivolte alla Commissione ⁽¹⁾ e corredate di tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse, a titolo di esempio, alla modifica della denominazione o al cambiamento a livello delle entità di produzione e vendita. Se del caso, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società beneficiarie di aliquote del dazio a titolo individuale.
- (267) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle forti differenze nelle aliquote del dazio, occorrono misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping a titolo individuale. Le società soggette a dazi antidumping individuali sono tenute a presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Tale fattura deve essere conforme ai requisiti indicati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate dalla fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (268) Al fine di garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per «tutte le altre società» non dovrebbe applicarsi solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, salvo che questi ultimi siano conformi alle condizioni di cui all'articolo 3.
- (269) Un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato e la CCCME hanno proposto un impegno congiunto sui prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Tale proposta è attualmente oggetto di valutazione.
- (270) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽²⁾ è indicato stabilire il tasso degli interessi di mora che devono essere corrisposti in caso di rimborso dei dazi definitivi, visto che le disposizioni pertinenti in vigore riguardanti i dazi doganali non prevedono un tasso di interesse e che l'applicazione di regole nazionali causerebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici, conseguenti alla scelta dello Stato membro per lo sdoganamento.

7.3. Offerta di impegno sui prezzi

- (271) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, la CCCME e sessantaquattro produttori esportatori hanno presentato un'offerta di impegno sui prezzi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.
- (272) La Commissione ha valutato tale offerta e ha concluso che l'accettazione di tale impegno sarebbe impraticabile ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base sulla base degli elementi seguenti:
- i) la difficoltà per le autorità doganali degli Stati membri di distinguere a livello visivo tra i due diversi gruppi di prodotti presentati nell'impegno proposto;
 - ii) l'elevato numero di produttori esportatori inclusi nell'offerta;
 - iii) la bassa attendibilità dei loro documenti contabili;
 - iv) le esportazioni di altri prodotti da parte dei produttori esportatori non soggetti a misure che consentano anche una compensazione dei prezzi; e
 - v) il fatto che in passato un impegno simile, riguardante un numero molto inferiore di produttori esportatori, sia stato oggetto di violazioni ripetute e sia stato infine ritirato.
- (273) La CCCME e i produttori esportatori interessati nonché l'industria dell'Unione sono stati informati dei motivi per i quali la Commissione intendeva respingere l'offerta di impegno. L'industria dell'Unione ha espresso il suo accordo con il respingimento.
- (274) La CCCME ha presentato alcune osservazioni e alcuni suggerimenti in risposta alla valutazione dell'offerta di impegno da parte della Commissione. La CCCME ha proposto di utilizzare un prezzo all'importazione minimo medio basato sui tipi di prodotto più costosi, di limitare le esportazioni di altri prodotti e di definire determinati criteri di ammissibilità allo scopo di ridurre la quantità dei produttori esportatori partecipanti all'impegno. Tuttavia, sebbene tali suggerimenti possano in qualche modo attenuare certi rischi relativi al monitoraggio, quelli riguardanti la riduzione della quantità dei produttori esportatori e del rischio connesso all'attendibilità dei loro documenti contabili la Commissione non ha potuto valutarli, giacché non erano stati precisati al punto da costituire un'offerta riveduta. Inoltre, una riduzione della quantità dei produttori esportatori partecipanti potrebbe indurre i produttori esportatori non partecipanti a far transitare le loro esportazioni attraverso i partecipanti. La Commissione ha infine ricordato che in passato un impegno simile, riguardante un numero molto inferiore di produttori esportatori, è stato oggetto di ripetute violazioni ed è stato alla fine ritirato. Pertanto, le osservazioni e i suggerimenti della CCCME non hanno nel complesso modificato la valutazione della Commissione.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁾ Sentenza nella causa *Wortmann*, C-365/15, UE:C:2017:19, punti da 35 a 39.

7.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (275) Alla luce dei margini di dumping riscontrati e considerato il livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva.
- (276) Le aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio. Quindi, gli importi depositati in eccesso rispetto all'aliquota del dazio antidumping definitivo dovrebbero essere svincolati.
- (277) Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso pareri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 51) e originari della Repubblica popolare cinese.

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
- dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,
- scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,
- scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5	C221
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.	31,5	C222
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.	38,1	C223
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.	21,3	C224
Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.	25,0	C225
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	25,4	Cfr. allegato
Tutte le altre società	38,1	C999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinate fusioni vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da corrispondere in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1480 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016),
- non è collegato a esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.

Articolo 4

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'India si intende chiuso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

Denominazione	Codice addizionale TARIC
Baoding City Maikesaier Casting Ltd.	C226
Baoding GB Metal Products Co., Ltd.	C232
Baoding Hualong Casting Co., Ltd.	C233
Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd.	C234
Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd.	C235
Botou City Minghang Casting Co., Ltd.	C236
Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd. e la società collegata Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd.	C237
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory	C238
Botou Dongli Foundry Co., Ltd.	C239
Botou GuangTai Precision Casting Factory	C240
Botou Mancheng Foundry Co., Ltd.	C241
Botou Okai Foundry Co., Ltd.	C242
Botou Sanjiang Casting Co., Ltd.	C243
Botou TongYang Casting Factory	C244
Botou Weili Precision Casting Co., Ltd.	C245
Botou Xinrong Foundry Co., Ltd.	C246
Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd.	C247
Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd.	C248
Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd.	C249
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd.	C250
Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd.	C251
China National Minerals Co., Ltd.	C252
Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial	C253
Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd.	C254
Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd.	C255
Handan Haolin Casting Co., Ltd.	C256
Handan Qunshan Foundry Co., Ltd.	C257

Denominazione	Codice aggiuntivo TARIC
Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd.	C258
Handan Yuanyang Foundry Co.,Ltd	C259
Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd.	C260
Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd.	C261
Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd.	C262
Hebei Jinghua Casting Co., Ltd.	C263
Hebei Shunda Foundry Co., Ltd.	C264
Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd.	C265
Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd.	C266
Hengtong Valve Co.,LTD	C267
Heping Cast Co., Ltd. Yi County	C268
Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd.	C269
Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd.	C270
Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd.	C271
Laiwu City Haitian Machinery Plant	C272
Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd.	C273
Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry	C274
Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd.	C275
Lingshou County Boyuan Foundry Co., Ltd.	C276
Pingyao County Master Casting Co., Ltd.	C277
Qingdao Jiatailong Industrial Co.,Ltd	C278
Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd.	C279
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd.	C280
Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd.	C281
Qingyuanxian Yueda Foundry Co., Ltd.	C282
Rockhan Technology Co., Ltd.	C283
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd.	C284
Shandong Heshengda Machinery Technology Co., Ltd.	C298
Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd.	C285
Shandong Lulong Group Co., Ltd.	C286

Denominazione	Codice aggiuntivo TARIC
Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd.	C310
Shanxi Associated Industrial Co., Ltd.	C287
Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd.	C288
Shanxi Solid Industrial Co., Ltd.	C289
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd.	C290
Shaoshan Huanqiu Castings Foundry	C291
Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd.	C292
Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd.	C293
Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd.	C294
Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd.	C295
Wangdu Junrong Foundry Co., Limited	C296
Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd.	C297
Weifang Weikai Casting Co., Ltd.	C299
Wen Shui Hengli Nature of the Company	C300
Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd	C301
Zibo Joy's Metal Co., Ltd.	C302